

## TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Congedi. — Omaggi. — Relazione sul disegno di legge per convalidazione del decreto sulla proprietà letteraria nelle provincie napoletane, dichiarato d'urgenza. — Istanze dei deputati Susani e Lacaita per discussione del disegno di legge sul censimento. — Annunzio del deputato Pancaldo di un'interpellanza. — Presentazione di quattro disegni di legge del ministro per l'interno: ordinamento uniforme delle segreterie degli uffizi di prefettura e sotto-prefettura del regno; modificazioni alla legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione provinciale e comunale, ed estensione a tutto il regno; estensione a tutto il regno della legge sulle opere pie, e di quella sull'ordinamento di pubblica sicurezza. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane — Opposizioni e critiche del deputato D'Ondes-Reggio — Osservazioni del deputato Caracciolo — Parole in difesa del deputato Mancini — Considerazioni ed emendamento del deputato Scocchera — Discorso del ministro guardasigilli in difesa del progetto — Proposizione del deputato Greco Antonio — Repliche del deputato D'Ondes-Reggio — Chiusura della discussione — Emendamento dei deputati Raeli, Mancini e Scocchera sull'articolo 1 — Osservazioni del deputato Conforti — Reiezione dell'emendamento del deputato Scocchera e approvazione dell'articolo 1 emendato, e dell'articolo 2 — Emendamento del deputato Abatemarco all'articolo 3, ritirato — Emendamento del deputato Mancini — Approvazione dell'articolo 3, emendato — Emendamenti dei deputati Castelli Luigi e Michelini all'articolo 4 — L'articolo è approvato con emendamento — Osservazioni ed istanze del deputato De Blasiis sull'articolo 5 riguardante la tabella della circoscrizione giudiziaria — I deputati Pisanelli e Mosca propongono la chiusura — Osservazioni ed istanze del deputato Lacaita — L'articolo 5 è approvato — Domanda del deputato Mancini e dichiarazione del guardasigilli. — Discussione del disegno di legge per l'applicazione delle disposizioni sovra espresse alle provincie siciliane — Proposta di rinvio della discussione, del deputato Paternostro — Il deputato Raeli ritira il suo emendamento — Domande dei deputati Crispi e Bertolami, e dichiarazioni del ministro — Approvazione degli articoli 1 e 2 con emendamento del deputato Crispi, e del 3 e 4. — Relazione sul disegno di legge sul censimento. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per l'istruzione pubblica sull'amministrazione della pubblica istruzione.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7711. La Giunta municipale di Gallico, provincia di Calabria Ulteriore I, nel rappresentare l'impossibilità di far fronte alla spesa totale necessaria per l'arginamento del torrente San Biagio, chiede di esserne abilitata mediante un imprestito.

7712. I due fratelli Felice e Eugenio Oliveri, di Girgenti in Sicilia, espongono i servizi prestati alla causa nazionale, e chiedono di essere provvisti di conveniente impiego militare o civile.

7713. Molti cittadini di Serra, provincia di Calabria Ulteriore II, fanno istanza perchè la Certosa intitolata de' Santi Stefano e Bruno, sita in quel comune, venga esclusa dalla soppressione delle corporazioni religiose.

7714. Molti cittadini di Nicastro, provincia di Calabria Ulteriore II, domandano venga istituito in quel comune, capoluogo di circondario, un tribunale di prima istanza.

7715. Albi Teresa di Cosenza, provincia di Calabria Citeriore, vedova di Gabriele Pulice, impiegato nella cancelleria criminale, chiede di essere provveduta di pensione.

7716. Valolta Francesco Antonio, da Pizzo in Calabria Ulteriore II, domanda un compenso dei danni sofferti per persecuzioni politiche dal cessato Governo borbonico.

7717. Il sindaco di Villamagna, provincia di Abruzzo Citeriore, trasmette una deliberazione di quel Consiglio municipale, diretta ad ottenere che la manutenzione delle strade Marruccina e Trentana vengano nuovamente poste a carico della provincia.

7718. Quattro cittadini di Bissone, provincia di Pavia, espongono nuovi titoli che militano a favore della petizione 6967, tendente ad ottenere la separazione di quel comune da Santa Cristina.

7719. La Giunta municipale di Civitella del Tronto, provincia di Abruzzo Ulteriore I, invoca dalla Camera alcuni provvedimenti diretti a indennizzare il comune e la popolazione dei danni della guerra.

7720. Il sindaco di Palena, nella provincia di Abruzzo Citeriore, fa istanza perchè quel comune venga dotato di una stazione telegrafica e di un ufficio di posta di prima classe.

7721. La Giunta municipale di Torremaggiore, provincia di Capitanata, svolge alcune considerazioni intorno alla linea da preferirsi della strada ferrata che da San Severo condurrà a Termoli.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Mayr per urgenti affari di famiglia domanda un congedo di 12 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Ricciardi scrive che un doloroso caso di famiglia ben noto alla Camera, e la sua salute, che mal regge all'inverno torinese, lo costringono con suo rammarico a chiedere un congedo sino alla fine di marzo.

Se non vi sono opposizioni, sarà accordato.

*Voci a sinistra e a destra.* No! no!

**RICCIARDI.** Ecco: io cercherò di tornare il più presto possibile; ma veramente l'inverno di Torino mi uccide. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di rispondere per alzata e seduta; quindi invito i deputati a prendere il loro posto.

Quelli che intendono di concedere al deputato Ricciardi un congedo fino alla fine di marzo sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera negativamente.)

**RICCIARDI.** Sono molto lusingato di questa negativa. Però riduco la mia domanda. Prego la Camera di accordarmi un congedo di due mesi almeno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricciardi restringe la sua domanda a due mesi.

Quelli che intendono accordargli il congedo di due mesi sono pregati di alzarsi.

(Il congedo è accordato.)

Il deputato Minervini Luigi scrive chiedendo, per affari indispensabili di famiglia, un congedo di tre settimane.

(È accordato.)

Il deputato Negrotto scrive non essergli ancora concesso, per urgenti affari di famiglia, di trovarsi in Torino, e chiede conseguentemente un congedo di un mese.

(È accordato.)

La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Il segretario del Consiglio compartimentale di Livorno fa omaggio di 150 copie degli atti del Consiglio stesso della Sessione ordinaria del 1861.

Il ministro di agricoltura e commercio trasmette un esemplare statistico dei movimenti della popolazione siciliana nell'anno 1858.

Il signor Bosellini Lodovico, da Milano, fa omaggio di 109 copie di un opuscolo intitolato: *Questione economica sulla strada ferrata dal basso Po all'Italia centrale.*

Il deputato Panattoni ha la parola per presentare una relazione.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA NELLE PROVINCE NAPOLETANE.**

**PANATTONI, relatore.** Ho l'onore di presentare il rapporto della Giunta per la convalidazione del decreto 2 ottobre 1861 intorno alla proprietà letteraria nelle provincie napolitane.

Questa legge è di somma urgenza, imperocchè riguarda un termine il quale spirerebbe al 31 dicembre. Prego dunque la Camera a voler decretare quest'urgenza, e a porre all'ordine del giorno la legge affinché sia discussa nella tornata di domani; diversamente, ove non lo fosse, la proroga non avrebbe più il suo effetto.

**SUSANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Sopra quest'incidente?

**SUSANI.** No, per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Relativa a questo?

**SUSANI.** No.

**PRESIDENTE.** Allora parlerà dopo.

Il deputato Panattoni propone che la legge relativa alla proprietà letteraria nelle provincie napoletane sia posta all'ordine del giorno di domani, dopo le leggi riguardanti l'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane e siciliane.

Interrogo la Camera se voglia decretare l'urgenza su questo progetto.

(L'urgenza è ammessa.)

Il deputato Susani ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

**SUSANI.** Il ministro di agricoltura e commercio ha sottoposto alle deliberazioni della Camera un decreto reale con cui egli, in assenza del Parlamento, ordinò la censuazione della popolazione italiana.

Questo decreto, sebbene più tardi di quello che forse avrebbe dovuto, venne trasmesso agli uffici. La Commissione, per quanto mi pare, dovrebbe essere stata nominata; almeno i commissari in molti uffici già lo furono. Io domanderei quindi che fosse dalla Camera chiesta l'urgenza per la presentazione della relazione su questo decreto; imperocchè altrimenti noi ci troveremo in una condizione dalla quale dovremmo rifuggire, almeno per fatto nostro, cioè che il censimento si farà, e noi daremo la nostra approvazione quando sarà materialmente impossibile il dire di no. Io non credo che questo sia conforme alla dignità della Camera, agli interessi del paese.

**PRESIDENTE.** La Commissione fu nominata, ed il relatore, che è l'onorevole Bottero, credo che oggi, od al più tardi domani, sarà in grado di presentare la sua relazione.

**LACAITA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LACAITA.** Appoggio la mozione dell'onorevole Susani, imperocchè è di tal necessità che subito si discuta questa legge, che ogni ritardo potrebbe menare a quelle conseguenze che così bene sono state esposte.

Perciò prego anch'io la Camera che al più presto possibile si venga alla discussione di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Ho già detto che oggi, od al più tardi domani, il deputato Bottero, ho speranza, presenterà la sua relazione.

Dopo questa presentazione, la Camera deciderà.

Il deputato Pancaldo ha facoltà di parlare.

**PANCALDO.** Signori, nella tornata del 16 corrente dicembre, nella Camera del Senato, l'onorevole senatore Bellelli, interpellava il ministro della guerra, circa la demolizione dei fortificati di Napoli e Messina.

Ora, siccome le risposte dell'onorevole ministro, non che le disposizioni che ha date, non sono soddisfacenti, così il debito che ho verso i miei elettori esige che gli diriga le mie preghiere su questo importantissimo argomento, politicamente, moralmente ed economicamente vitale pel generoso popolo di Messina.

**PRESIDENTE.** Non essendo presente il signor ministro della guerra, io prego gli onorevoli suoi colleghi di volerlo avvertire che il deputato Pancaldo intende muovergli interpellanza relativamente alla demolizione dei fortificati di Messina; e dopo ciò sarà stabilito un giorno per queste interpellanze.

**PRESENTAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE.**

**RICASOLI BETTINO**, presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare alla Camera vari progetti di legge:

L'uno relativo a rendere uniforme l'ordinamento del personale di segreteria presso gli uffici di prefettura e sottoprefettura;

L'altro per estendere a tutto il regno la legge del 3 novembre 1859 sull'ordinamento della pubblica sicurezza;

Un terzo ancora per estendere a tutto il regno la legge del 20 novembre 1859, relativa alle opere pie;

Finalmente il progetto di legge contenente alcune modificazioni alla legge 23 ottobre 1859, relativo all'amministrazione comunale e provinciale, ed estensione a tutto il regno delle medesime. (*Bene! bene!*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questi quattro progetti di legge.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCE NAPOLETANE.**

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione generale della legge sull'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane.

Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare.

**DE BLASIIIS.** Le interpellanze che io aveva annunciato all'onorevole ministro di grazia e giustizia, e che furono di accordo col medesimo rimesse al giorno in cui si sarebbe discusso alla Camera il presente progetto di legge, si riferiscono alla tabella dell'ordinamento giudiziario, per le provincie napoletane, da lui pubblicata.

Ora, siccome a questa legge è stato dalla Commissione aggiunto un articolo 5, nel quale di quella tabella appunto si parla, io pregherei l'onorevole presidente di volermi riservare la parola per il momento in cui cadrà più in acconcio il discutere sulla tabella stessa, mettendosi in discussione il cennato articolo 5.

**PRESIDENTE.** Le sarà riserbata la parola quando all'articolo 5 si discuterà delle tabelle.

La parola è al signor D'Ondes.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, non sarebbe stato mia intenzione di occuparvi di questa materia, tanto che prima di chiedere d'interpellare il ministro di grazia e giustizia, avendo preinteso quale si fosse l'indole dell'ordinamento giudiziario che e' divisava di stabilire, mi recai da lui e gli significai varie mie osservazioni che in niun modo poterono essere accolte. Allora dovetti venire alla Camera a chiedere di sottomettere ad essa le mie osservazioni.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole D'Ondes di dire se queste sue osservazioni sono relative soltanto alle provincie siciliane, ovvero riguardano anche le provincie napoletane, per le quali ora si discute.

**D'ONDES-REGGIO.** Le mie osservazioni sono relative sì alle une che alle altre.

Per vero dire, io principalmente mi occuperò delle provincie siciliane, ma le condizioni precedenti intorno all'ordinamento giudiziario essendo eguali per ambedue le provincie, e le riforme applicandosi egualmente ad ambedue, un argomento è così connesso con l'altro, che, ancorchè io non parlassi che delle provincie siciliane, implicitamente parlerei delle napoletane.

Di più, la Camera ha altra volta deliberato che io dovessi discorrere di questo argomento intorno alle provincie siciliane, appunto quando si trattasse anche delle provincie napoletane.

Allora ben mi rammento che il signor Pisanelli voleva fare delle interpellanze nel senso mio intorno alle provincie napoletane, e si stimò opportuno di farne oggetto di discussione, quando si tratterebbe delle interpellanze mie sulle provincie siciliane.

**PRESIDENTE.** Siccome oggi abbiamo all'ordine del giorno due leggi, una delle quali riguarda l'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane, l'altra l'ordinamento giudiziario delle provincie siciliane, egli è per ciò che io le chiedevo se le sue osservazioni sono relative alle provincie siciliane: se si riferiscono in massima all'ordinamento giudiziario dell'ex-reame di Napoli e Sicilia, ha la parola.

**D'ONDES-REGGIO.** Quando si è pubblicato il decreto dell'ordinamento giudiziario, si ebbero a rilevare nel medesimo, intorno alla circoscrizione territoriale delle assisie, errori grossolani, ma si venne a riconoscere che questi errori non eransi commessi dal Ministero, bensì dallo stampatore. Ondechè ora ho specialmente da occuparmi di quella parte dell'ordinamento che riguarda ai tribunali di prima istanza o circondariali, come ora si chiamano, a' quali è attribuita la cognizione dei delitti che si toglie ai giudici di mandamento o, come prima si chiamavano, giudici regii o di circondario nelle provincie siciliane e nelle napoletane. Che se con asseveranza e con animo sicuro il signor guardasigilli diceva ieri di fare le sue osservazioni, colla stessa asseveranza e con animo sicuro posso farle io, che sono nato e cresciuto in Sicilia, e che per quattordici anni ho esercitato la magistratura in Sicilia ed in Napoli.

Signori, le cose vanno nel seguente modo: vi è una grande quantità di delitti, si presentano le querele presso i giudici regii, ma la maggior parte di queste querele non si portano alla pubblica discussione, poichè per mezzo dei parenti, degli amici e dell'autorità grande dei giudici si compongono in conciliazione.

Sono quindi assai poche le querele che si recano alla pubblica discussione e su cui pronuncia il giudice regio; di queste, una parte soltanto va in appello. Si sente tanto, o signori, in quelle parti il bisogno di avere immediatamente l'opera del giudice per ricevere le querele e pacificare le parti, che è da sapersi che in quei mandamenti che si compongono di varii comuni, i quali sono per avventura alquanto distanti gli uni dagli altri, si tengono dei giudici supplenti appunto per poter conoscere senza ritardo di questi delitti e comporre a concordia i litiganti.

Al luogotenente di Sicilia quest'ordinamento, di cui sempre si sono sperimentati ottimi gli effetti, non piacque, ed il giorno 17 febbraio, proprio il giorno prima della convocazione del Parlamento, pubblicò un nuovo ordinamento giudiziario per la Sicilia, e, pubblicandolo, gettò un pomo di discordia, con stabilire altri otto tribunali circondariali oltre a' sette che erano ne' capi-provincie. Imperciocchè i circondari o, come allora si addimandavano, i distretti sendo diciassette, è nato tra di loro non lieve screzio che dura tuttora e che può essere causa di disturbi assai gravi, ciascuno di essi pretendendo il tribunale, che per quel numero neanche può avere la metà di loro.

Ed il malumore è sorto pure tra essi ed i capi-provincie, che sentono male che più non vengano trattate presso loro, ma altrove, molte giudiziali faccende.

Il Ministero, almeno provvisoriamente, ha adottato un al-

tro sistema; esso vuole attribuire ai tribunali circondariali la cognizione dei delitti, che prima avevano i giudici di mandamento; ma non punto istabilendo ora altri otto tribunali circondariali, bensì lasciando solamente i sette che sono stati finora ne' capi-provincie; ondechè pretende che tutti i delitti che si commettono in Sicilia (e che, per lo meno, sono quattro o cinque volte più dei misfatti) siano giudicati da quei soli tribunali circondariali nei sette capoluoghi.

E se mai questo sistema si chiarirà rovinoso, il dirmi che è solo *temporariamente*, con buona permissione, non mi pare cosa seria, poichè noi non possiamo scrivere in Sicilia: siate, concittadini, avvertiti di non commettere delitti, finchè il signor ministro abbia provveduto cogli altri tribunali ai bisogni della giustizia. Ora vediamo quali saranno le conseguenze di siffatto ordinamento.

Ciascuno farà la querela davanti il giudice di mandamento, come è stato finora; ma il giudice di mandamento non ha più autorità di giudicare; e però neanche avrà più la morale autorità di conciliare. Quindi tutte le querele si debbono mandare a quei sette capoluoghi, ove solo debbono essere giudicate.

Ora vi dirò, o signori, che in Sicilia vi sono non uno, nè due, ma molti comuni di ciascuna provincia, i quali sono distanti cinquanta e fin sessanta miglia dal capoluogo; e si noti ancora che in molti luoghi non vi sono strade nè ponti.

E per particolareggiare (poichè io conosco bene il mio paese), domanderò se in inverno non vi vogliono tre giorni dai comuni del distretto di Mistretta per andare a Messina; se non vi vogliono tre giorni dal distretto di Cefalù per andare a Palermo; se non vi vogliono due giorni da Caltagirone, Vizzini, Mineo, e quegli altri paesi che sono più in là, per andare a Catania; se non ve ne vogliono due, per le pessime strade, e per la totale mancanza delle carreggiabili, per andare dal distretto di Piazza a Caltanissetta, e non meno dal distretto di Sciacca e Brvona per andare a Girgenti.

Ma questo è poco. E la spesa del pubblico erario? Mentre noi vediamo che siamo in tanta penuria di mezzi, questa disposizione farà sì che, se per ora in Sicilia si è speso per l'amministrazione della giustizia penale in generale un milione, da oggi innanzi se ne dovranno spendere cinque o sei, perchè si debbono appunto pagare viaggi e pernottazioni a tutti i testimoni che dovranno recarsi al capo-provincia per la pubblica discussione di tutte queste cause.

Ma vi è più ancora. Io veramente in questa bisogna ho tenerezza, come ieri accennava il signor guardasigilli.

Gli imputati di delitti, sapete bene che devono pagare del proprio i testimoni a discolpa. Questi sono per lo più povera gente, la quale non ha mezzi affatto di poter pagare a quelli il viaggio e la pernottazione. Dunque saran condannati senza difesa.

Il guardasigilli non ha questa tenerezza, avrà invece durezza, che sarà ingiustizia, vorrà che gli imputati sieno privi di difesa.

Ora, signori, perchè veramente si è fatta questa innovazione? Io non trovo altro motivo, se non perchè qui in Piemonte era l'ordinamento di questa maniera.

Ma è venuto mai in mente a un Siciliano, ad un Napolitano di dire: in Piemonte abbracciate per forza questo sistema, perchè in Sicilia ed in Napoli è desso in vigore? Credo non l'abbiamo detto mai. Ma dunque, perchè si vuol fare questa innovazione senza nessun altro motivo?

Mi si diceva ieri sera tanto dal guardasigilli, quanto dall'onorevole Pisanelli, che tutti i popoli civili omai hanno quest'ordinamento giudiziario.

Tutti, o signori! Veramente io so che lo ha la Francia, e per voi s'intende già che, quanto a leggi, Francia è tutto.

Della Germania, in verità, io non so che sia in altri paesi se non che nelle provincie renane.

In Inghilterra non c'è, e nella Lombardia non c'era; in altre parti d'Italia non c'era.

Ma, sul serio, o signori, si vuol sostenere che questo sia il miglior sistema escogitabile, e che gli ultimi dettami della scienza penale sono questi? E qui veramente voglio parlare, non solamente dei tribunali di circondario, ma anche degli appelli alle Corti, in materia civile; imperciocchè le varie parti del sistema stanno tra loro intimamente connesse.

Nel tribunale di prima istanza si ha tre giudici ed il Pubblico Ministero. Nella Corte di appello si ha finora sette giudici ed il Pubblico Ministero. Quindi può avvenire che una parte si abbia favorevoli tutti e quattro i magistrati di prima istanza, e quattro della Corte d'appello, tre giudici ed il Pubblico Ministero; eppure, avendo contrari quattro giudici di questa, perderà la lite. Dunque si ha che l'opinione di quattro prevale sopra quella di otto; ciò certamente non arguisce probabilità di verità nei giudizi.

Non credo, per fermo, che questo si debba poi ritenere come l'ottimo dei sistemi, e che i legislatori italiani non possano dare opera ad un migliore sistema.

Eppure il sistema piemontese, e che or si vuole introdurre in Napoli ed in Sicilia, è d'indole peggiorata. Imperocchè i giudici della Corte di appello di sette sono ridotti a cinque; onde potrà avvenire che una parte si avrà favorevoli i quattro, come abbiamo detto, del tribunale di prima istanza, e due giudici ed il Pubblico Ministero della Corte di appello, sette magistrati, e perderà la lite, avendo l'altra parte tre magistrati favorevoli di essa Corte; così dunque tre prevarranno sopra sette; ora, tre a petto a sette offrono gradi di probabilità minori di verità che quattro a petto ad otto. (*Movimento*)

E questo, o signori, è il sistema di cui il meglio non si può avere, e che tutti i popoli civili del mondo debbono abbracciare!

Io credo che nella patria di Beccaria, di Filangeri, di Pagano, di Romagnosi e di Carmignani, si possa fare qualche cosa di meglio. (Bene! a sinistra)

Forse qualcuno dei ministri, l'onorevole Cordova, mi potrebbe opporre che anch'io una volta divisava in Sicilia una riforma dell'ordinamento giudiziario che aveva qualche attinenza con quello che ora si propone.

Signori, nel 1848 (chè sovente in Sicilia si è desiderato un buono ordinamento giudiziario, e nella Costituzione del 1812 se n'era fatto cenno), io, sendo ministro dell'interno, pensava ad una riforma di quel che esisteva, ed aveva a compagni gli onorevoli Cordova e La Farina, Di Torre Arsa, ed anco quindi l'onorevole Raeli. Tale riforma primamente doveva consistere in attribuire alle Corti criminali che sedevano in Caltanissetta, Trapani, Girgenti e Siracusa, le cause civili in appello de' tribunali di prima istanza che erano negli stessi capi-provincie, invece di portarsi alla Corte d'appello della capitale, come si fa tuttora; e ciò affinchè i cittadini, con minore dispendio e più celerità, si avessero i giudizi terminati. Dalla Corte di Palermo si sarebbero poi sempre decise le liti annullate dalla Corte suprema di giustizia. Secondariamente consisteva in istabilire in tutti i distretti i tribunali di prima istanza, i quali avrebbero deciso in prima istanza le liti civili, ed in appello le cause correzionali, restando ai giudici regii il sentenziare su di esse in prima istanza. E ciò anco collo scopo del minore dispendio e mag-

giore celerità dell'amministrazione della giustizia, tanto nel civile, quanto nel correzionale. In guisa tale, o signori, che in sostanza il mio sistema differenziava da quello ora proposto, il quale ed aumenta le spese e non risparmia tempo.

Nulladimeno, o signori, come il mio divisamento si seppe nel paese, segni di dissidi si manifestarono, ond'è che noi giudicammo essere allora civile prudenza metterlo da banda; ma qui, si confessi, di civile prudenza non v'ha alcuna vaghezza.

Ma, o signori, prescindendo dai difetti assai gravi che ha in sé la riforma che si propone, è egli il tempo opportuno ad attuarla?

Le condizioni in cui si trova la Sicilia, in breve, sono le seguenti:

Leva, che travaglia e addolora, ma è necessità; aumento di tasse, che travaglia e addolora, ma è necessità; abolizione di quasi tutte le amministrazioni, che travaglia e addolora, ed è in parte necessità per il sistema di concentramento, ma in parte è voluttà di distruggere; abolizione della luogotenenza, che travaglia e addolora, non necessità, ma voluttà di distruzione; anzi sinora voluttà di minaccia di distruzione (*Siride*); occupazione delle case religiose, che travaglia e addolora, non necessità, ma voluttà di distruzione. Ed or anco voluttà di distruggere l'amministrazione della giustizia! E di questa distruzione l'effetto, o signori, sarà che una volta che la gente si vedrà nella impossibilità di ottenere subito giustizia per danni od ingiurie patite, e che manchi l'autorità efficace a conciliare ed amicare gli animi, ciascuno si farà giustizia colle sue mani; e gli abitatori del mio paese sono assai veloci e destri ad imbrandire le armi.

Signori, la giustizia è il primo bisogno dei popoli, e senza la giustizia neanche vale la libertà. (*Movimento — Bene! bene! a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Caracciolo ha facoltà di parlare.

**SCOCCHERA.** Signor presidente, io aveva domandato la parola fin da ieri sera.

**PRESIDENTE.** Perdoni, sono ancora iscritti in merito i deputati Caracciolo e Lacaita.

**SCOCCHERA.** Io aveva domandato la parola subito dopo il deputato D'Ondes.

**PRESIDENTE.** Sì, ma erano già prima iscritti altri.

Il deputato Caracciolo ha la parola.

**CARACCIOLO.** La legge sull'ordinamento giudiziario, promulgata dalla luogotenenza napoletana il 17 febbraio, e prorogata già nella prima parte della Sessione, che ora si ripresenta alla sanzione del Parlamento, in ragione assoluta ha molti pregi che la rendono rispondente alla civiltà dei tempi e ai bisogni della nostra nazionalità unificata.

Primo di questi pregi è lo stabilimento dei *giurati* nella giurisdizione criminale, di cui duolmi che il mio onorevole amico D'Ondes non abbia fatto parola. Se l'amministrazione della giustizia è il primo interesse della società, in essa ancora si richiede la guarentigia dell'intervento dei cittadini; quindi è che il *giuri* come istituzione politica è il complemento necessario di qualunque libero Governo. Esso è del resto un antico desiderio dei popoli napoletani; i ministri costituzionali del 1821 ne apparecchiaron l'ordinamento, e piacemi di ricordare il nome dell'illustre conte Ricciardi, ministro in quei tempi della giustizia, che si fece iniziatore di quella riforma che non si poté poi proseguire per la tristizia dei tempi sopravvenuti.

Nè mi persuado di un'opinione che da molti nelle provincie napoletane si vorrebbe insinuare, non essere cioè i po-

poli di quelle provincie usi abbastanza alla vita politica per rendersi degni e capaci di cosiffatto istituto civile, che è l'ultima e più larga espressione del Governo rappresentativo; tal maniera di opinione che vorrebbe proporzionare la dose di libertà da somministrarsi ai popoli, secondo certi gradi presupposti di maggiore o minore civiltà, di maggiore o minore attitudine, tuttochè si atteggi come savia e prudente, è poi nel vero essenzialmente frivola e superficiale. I popoli si educano al vivere libero coll'uso, colla pratica stessa della libertà. In una nazione, la quale esce dalle pastoie del dispotismo, non si vuol temere un troppo grande desiderio d'ingerimento nella pubblica cosa, si vuole anzi temere il contrario, cioè l'indifferenza per la cosa pubblica: là sta il vero pericolo; quindi tutto quello che tende a compenetrare, a immedesimare il Governo con il paese, si vuole promuovere e desiderare in una nazione che tende a rigenerarsi. Laonde bene si apparteneva al Governo italiano il dotare le provincie napoletane di questo nuovo istituto, e se ne vogliono rendere lodi al ministro che con tanto zelo procede all'attuazione di questa legge.

Un altro pregio essenzialissimo di essa è la formazione dei tribunali di circondario di prima istanza in materia civile e correzionale. Vi è una differenza sostanziale nelle pene e nei delitti, per cui a certi falli si vuol risparmiare l'infamia, e lasciar libero al colpevole di ripristinarsi nella stima sociale. Tal cosa importa ancora una differenza di giurisdizione. La cognizione delle cause correzionali nel Napoletano apparteneva ai giudici di mandamento: tutte le cause che importavano una pena correzionale erano giudicate dai giudici di mandamento, i quali giudicavano ancora in certi casi senza appello, quando la pena non trascendeva i tre anni del carcere o la multa di ducati venti, comprese le spese di risarcimento. Senza alcun dubbio, tali attribuzioni erano troppo ampie, e richiedevano una riforma.

Il sistema francese dell'anno viii, seguito dalla legge che reggeva gli antichi Stati del Piemonte, fu considerato come quello che dava maggior garanzia all'imputato nei delitti correzionali. Ma tal disposizione di legge, quantunque buona in ragione assoluta, nelle sue relazioni col paese, e con le sue condizioni presenti, non lasciò di avere qualche pericolo e qualche inconveniente. Si può rilevare dalle statistiche giudiziarie che i delitti criminali nel Napoletano sono molto maggiori di numero che non sieno negli antichi Stati della monarchia; non credo di esagerare dicendo che sono sette, otto volte altrettanto.

Questo rapido traslocamento di tutte le cause criminali di ciascun comune al capoluogo del distretto giudiziario, e talvolta della provincia stessa, secondo la tabella che il ministro ci ha presentata, produrrà di necessità un grande perturbamento nell'ordine morale; è una sospensione dell'amministrazione della giustizia, almeno per questa parte. Il numero delle querele e dei giudizi d'istanza privata scemerà considerevolmente, cresceranno i risentimenti facinorosi, e, quel che è peggio, cresceranno senza alcun dubbio le vendette private, poichè la difficoltà di adire il giudice lontano e poco accessibile indurrà l'uomo rustico ed offeso a cercare riparazione con la violenza delle proprie mani; e se da una parte diminuiranno i processi criminali, cresceranno in quella vece i processi delle Corti d'assise; in una parola, le condizioni morali del paese precipiteranno verso il peggio. Le ire ed i risentimenti privati, diceva il ministro, saranno attutiti, perchè le querele si faranno sopra luogo ai giudici di mandamento; ma, secondo il nostro Codice di procedura, la parte lesa dovrà nel suo ricorso eleggere domicilio alla sede del

tribunale; ciò aumenterà nei ricorsi l'incomodo ed il dispendio, e renderà i ricorsi più difficili e conseguentemente più frequenti le liti ed i misfatti, per effetto dell'impunità giuridica, delle vendette private.

Il rimedio a tanto male si è la riforma della tabella, l'aumento dei tribunali circondariali: e finchè questo non si faccia, la proroga della legge almeno per qualche mese.

La tabella presentata dall'onorevole ministro stabilisce solamente 31 tribunali civili di prima istanza nel Napolitano, vale a dire, in proporzione graduata, la metà di quelli che erano negli antichi Stati della monarchia.

Oltre a ciò presenta alcune anomalie che vogliono assolutamente essere corrette.

A mo' d'esempio, Chieti, antica sede d'una Corte criminale, viene, nell'attuale ordinamento, ad essere priva della Corte d'assise.

La Basilicata in quest'ordinamento è dotata di quattro tribunali circondariali, laddove la provincia di Capitanata, non molto inferiore in popolazione, non ne ha che uno.

Arroge che la città di Foggia, capoluogo della provincia, era da lunghi anni, per una specie d'ingiustizia dell'antico Governo, priva del tribunale, che fu in sua vece stabilito nella città di Lucera; ed io ho qui innanzi a me sei petizioni firmate da 40 municipi di quella provincia che domandano il ristabilimento del tribunale nella città di Foggia.

Ciò è difficile ad adoperarsi, perchè le due città di Foggia e di Lucera trovansi nello stesso circondario; ma ciò non ostante è indispensabile lo stabilimento di un'altra sede di tribunale, specialmente per i comuni che sono al di là del Gargano, specialmente se si deve a questi tribunali deferire la cognizione delle cause correzionali.

In Francia, o signori, vi sono 361 tribunali di prima istanza, vale a dire uno per ogni centomila abitanti; nel Napolitano non ve ne sarebbe, secondo la tabella presentata, neppure uno per duecentomila abitanti.

So ben io che tale sistema giudiziario è oltremodo gravoso per la finanza; ma si faccia quel che si può, ed intanto, fino a che l'assetto giudiziario e la circoscrizione non saranno definitivi, si sospenda l'attuazione della legge.

La Commissione ha sentito queste necessità; in effetto ha dato facoltà al ministro di prorogare l'applicazione della legge fino al 1° giugno, e di modificare la tabella in virtù di regii decreti.

Io non metto certamente in dubbio nè la nota dottrina, nè il patriottismo di tutti quegli onorevoli colleghi che compongono la Commissione, ma credo che la Commissione stessa ha preso queste risoluzioni per effetto di comunicazioni e schiarimenti fornitile dal ministro stesso. Stimò quindi che non abbiamo nulla da domandare alla Commissione, ma che dobbiamo piuttosto rivolgerci all'onorevole guardasigilli per chiedergli se egli intenda, o no, di valersi della facoltà datagli dalla Commissione. La legge sarà ella prorogata fino al 1° di giugno? I tribunali circondariali nelle provincie del Napolitano saranno essi, oppur no, aumentati?

Aspettiamo la dichiarazione del ministro per potere, in una così grave bisogna com'è quella dell'amministrazione della giustizia, che è il primo interesse della società, perchè riguarda l'ordine morale, aspettiamo la dichiarazione del ministro per poter dare il nostro voto onestamente, consciamente.

**MANCINI.** Sento innanzi tutto la necessità di pregare la Camera di non perdere di vista l'oggetto limitato della presente discussione, dal quale tendono manifestamente a distogliere le osservazioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Ed invero non trattasi oggi di discutere una legge di ordinamento giudiziario, nè di modificare quella che venne nel 17 febbraio promulgata per le provincie napolitane, e che in virtù di quella promulgazione e di una successiva legge votata dal Parlamento entrerebbe senz'altro in osservanza nelle provincie anzidette nel 1° gennaio prossimo, se un novello provvedimento legislativo non sopravvenisse ad autorizzarne ulteriormente il ritardo.

La Camera non è chiamata a deliberare fuorchè sopra una legge proposta dal Ministero per la equiparazione degli stipendi, e per la concessione al Governo di alcune facoltà necessarie all'attuazione del novello ordinamento: ed in questa legge la vostra Commissione, di cui ho l'onore di far parte, ha introdotto un articolo aggiunto precisamente per abilitare il Governo del Re ad apportare all'attuazione della legge quel solo ritardo che esso riconosca necessario, onde la precipitanza soverchia ed il difetto delle opportune preparazioni non ingenerino inconvenienti nell'applicazione del nuovo sistema, che consideriamo come sorgente d'immancabili benefizi, e sul quale la Commissione è ben lontana dall'aver inteso esprimere una disapprovazione anche indiretta.

L'onorevole D'Ondes, inoltre, nell'espone il timore dei danni che secondo lui questa legge potrebbe cagionare, non si avvide che attingeva i suoi esempi piuttosto da alcune peculiari condizioni della Sicilia, che da quelle delle provincie napolitane, sebbene in questo momento sia propriamente in discussione la legge che riguarda l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle provincie napolitane. Ora, nella tabella della circoscrizione giudiziaria per la Sicilia il ministro guardasigilli non ha fatto alcun aumento nel numero dei tribunali che fino ad ora esistettero, mentre egli ha quasi raddoppiato il loro numero nelle provincie napolitane; e di più anch'io veramente credo che le condizioni della Sicilia, soprattutto per rispetto alle strade ed ai mezzi di comunicazione, siano alquanto diverse da quelle delle provincie napolitane. Riserbandò dunque ogni facoltà di esaminare sulla relativa proposta di legge per la Sicilia, se sia possibile e conveniente alcun temperamento, importa che nella legge, di cui attualmente ci stiamo occupando, sia richiamata la discussione al suo vero oggetto.

A questo riguardo credo dover esporre brevi considerazioni per combattere le obbiezioni generali presentate dall'onorevole D'Ondes-Reggio coll'intendimento forse d'ottenere dalla Camera una indefinita sospensione della legge sull'ordinamento giudiziario.

Non mi pare che le obbiezioni sollevate riguardino l'amministrazione della giustizia civile, in quanto è regolata da questa legge; perciocchè la medesima non riceverà alcun sostanziale mutamento, ed anzi sarà grandemente vantaggiata dall'accrescimento del numero de' tribunali di prima istanza, avvicinando la giustizia ai litiganti.

Ma gli oppositori parlarono dell'amministrazione della giustizia criminale, e con particolare predilezione poi delle innovazioni introdotte nella giustizia correzionale.

L'onorevole D'Ondes chiedeva anzi tutto qual bisogno vi fosse di decretare questo nuovo sistema nel 17 febbraio scorso, e pensava non esservi stata altra ragione, se non che un sistema identico a quello che praticavasi nell'Italia superiore volevasi ben anche applicato nel mezzodi dell'Italia.

Osserverò preliminarmente che, se anche la considerazione che l'unificazione degli ordinamenti giudiziari costituiva un mezzo efficace di consolidare l'unificazione politica della monarchia fosse entrata, come uno degli elementi del calcolo, nella mente di coloro i quali, previo l'avviso conforme di una

Commissione di reputati magistrati e giureconsulti, si determinarono alla pubblicazione di quella legge, non sarebbe già un titolo di demerito, nè io stesso mi credo in colpa per aver contribuito a far accettare un tal concetto.

Ma questa ragione non era la sola; e l'onorevole oppositore parmi che siasi incaricato di rispondere a sè stesso, allorchè ha confessato che in verità il nuovo sistema, anzichè essere stato inventato in Piemonte, era appunto quello praticato, se non da tutti, da molti dei popoli più illuminati e civili d'Europa.

Ed invero, o signori, io non credo che si possa seriamente mettere in discussione se in un paese libero il concedere al popolo una legittima ingerenza nell'amministrazione della giustizia penale, mercè il sistema dei giurati, non costituisca una preziosa garanzia di tutte le libertà, una efficace tutela d'imparziale giustizia e di ordine, e, ad un tempo, un potente mezzo di moralizzarlo ed educarlo. Io non posso comprendere che questa istituzione, già in altri tempi dai Napolitani vagheggiata e proposta, ed oggi più che mai necessaria, se si vuole rinvigorire nelle provincie napolitane la repressione de' reati che più contristano quelle contrade, possa qualificarsi come un pericolo, anzichè un beneficio ed una testimonianza di confidenza, che non si poteva ricusare alle eccellenti popolazioni del Napolitano, senza ingiuria e senza ingiustizia.

Nondimeno, egli dice, nella patria di Beccaria e di Pagano è anche possibile escogitare ordini migliori. Ma forse, per far approvare la legge proposta, si vorrà imporci l'obbligo di dimostrare che sia impossibile qualunque riforma, che sia impossibile studiare de' miglioramenti nell'ordinamento giudiziario? Questa tesi non vi è alcuno che possa propugnarla; non vi è, credo, in questa Camera alcuno che dubiti dell'infinita perfeibilità di tutte le istituzioni umane; e poichè le quistioni che riguardano le istituzioni giudiziarie sono tra gli argomenti più ampiamente discussi e richiamati a severo esame dai cultori della scienza penale, noi pure vogliamo confidare che, quando abbiasi a dotare l'Italia di una legge definitiva e comune di ordinamento giudiziario, l'ingegno italiano non farà difetto e saprà perfezionare quegli istituti che in altri paesi eminentemente civili si trovino in applicazione. Ma oggi trattasi di non indugiare l'attuazione di una legge, la quale è intesa a provvedere semplicemente ai bisogni di un periodo necessariamente transitorio, fino a che sia proposta ed adottata quella legge definitiva, la quale merita studi accurati e profondi; soprattutto se si voglia che risponda a que' voti di perfezione che espresse l'onorevole D'Ondes-Reggio, se si voglia far qualche cosa di originale e di non indegno del nome italiano.

Ora, relativamente a questo periodo transitorio non vi è che un paragone ad istituire fra le istituzioni attualmente esistenti nelle provincie napoletane, e le istituzioni che vi si vanno ad introdurre; ecco la sola indagine opportuna.

Ma quando a tale confronto si discenda, innanzi tutto niuno vorrà seriamente accordare l'onore di una discussione alla comparazione tra il sistema delle Corti criminali, le quali sono ancora, con mio grande rammarico, in vita ed in attività in quelle provincie, ed il sistema dei giurati, dai quali soli potremo attendere l'esercizio coscienzioso e severo di quei mezzi di repressione che, pur troppo, con grande irregolarità e lentezza abbiamo veduti finora ben imperfettamente adoperati da quelle Corti a protezione e ristabilimento della pubblica sicurezza, così profondamente alterata in que' paesi.

Ma, ci si dice, a fronte di questo miglioramento, non vi

preoccupate del pericolo di una interruzione della giustizia criminale, fosse anche temporanea? E noi rispondiamo che innanzi tutto potrà evitarsi questo pericolo, perchè, con l'abilitazione che la Commissione propone concedersi al Ministero, siccome le sedi delle attuali Corti criminali divengono tutte, all'infuori di una sola (e mi duole che non sia lo stesso per Chieti), in sedi di Corti d'assise, ed in esse già esistono pronti e disposti i locali, e quanto altro è necessario, non vi sarebbe materiale difficoltà a provvedere in guisa che anche nel giorno susseguente a quello in cui cessassero le Corti criminali sedessero le Corti d'assise coi giurati a rendere giustizia. Ma quando anche una breve interruzione prima di entrare in attività queste Corti fosse inevitabile, mi sia permesso, o signori, di rammentare, che è appunto della essenza delle medesime di non sedere in permanenza, e di dovere per alcun tempo dell'anno nei vari distretti giurisdizionali sospendere le loro funzioni.

Che importa adunque che, per l'attuazione del novello sistema, le Corti d'assise non abbiano a giudicare per quindici giorni, per un mese, se anche in tutti i tempi normali, negli anni successivi vi saranno dei mesi in cui esse non sederanno?

Con ciò mi pare dimostrato che le obiezioni relative alla sostituzione del novello sistema giudiziario, e per quanto si riferisce alla giustizia criminale, non sono meritevoli del suffragio della Camera.

Passiamo ora ad esaminare le obiezioni che si propongono relativamente alla giustizia correzionale. Si è sostenuto che in questa parte il sistema attualmente in vigore nelle provincie napoletane merita di essere conservato, almeno temporariamente, a preferenza del sistema novello che ha introdotto la legge del 17 febbraio; che condizioni speciali topografiche impongono di lasciare ai giudici mandamentali l'esercizio di una tale giurisdizione e delle ampie attribuzioni che hanno finora e da lunga serie di anni esercitate; ch'essi anzi hanno ben anche dei supplenti in ogni mandamento, dai quali sono utilmente coadiuvati nell'amministrazione della giustizia correzionale; che infine non si potrebbe senz'aumento di spese, e senza immenso disagio per imputati e per testimoni, trasportare l'esercizio di questa giurisdizione nei tribunali circondariali. Comincerò dal rispondere, che la esorbitanza dei poteri repressivi nella materia correzionale confidati ad un giudice unico ed amovibile, se già parecchie altre volte fu segnalata all'attenzione della Camera, la vostra Commissione non ha potuto dispensarsi dal deplorarla espressamente e con vive parole nella sua relazione, e l'onorevole guardasigilli non mancò di esprimere qualche giorno addietro un analogo concetto.

Aggiungerò che questo inconveniente del vecchio sistema era aggravato appunto da che i giudici non di rado delegassero a poco esperti supplenti l'amministrazione di questo importante ramo della giustizia punitiva: e rivolgendomi ai miei concittadini di quelle provincie che seggono in questa Camera, domanderò ad essi se per reati correzionali, ne' quali si trovasse interessata qualche famiglia influente del paese, mancassero giudici, i quali, per non procacciarsi potenti nimistà, con codarda debolezza costumassero incaricare i loro supplenti di giudicare in tali cause; ed il supplente ch'è del luogo, e che d'ordinario è dominato dalle passioni e dalle relazioni locali, è sovente il peggiore dei giudici a cui si possa ricorrere in questa specie di affari.

Dalle statistiche risulta inoltre che non solamente sono frequenti gli appelli nelle cause correzionali, come l'onorevole guardasigilli annunziava, ma che quasi non vi è sentenza correzionale appellabile che non sia realmente appel-

lata nelle provincie napoletane, e che non sia poscia impugnata ben anche col rimedio della cassazione, non essendovi colà obbligo di alcun deposito di multa ne' ricorsi correzionali.

A me dispiace di dover scoprire altre piaghe dell'amministrazione della giustizia correzionale nelle provincie napoletane; ma avendo per lunghi anni esercitata l'avvoceria in quel foro, non posso astenermi dal dichiarare che, quando non si voleva che un imputato correzionale fosse punito, assai spesso ciò riusciva ai loro difensori, dappoichè bastava una raccomandazione, perchè il processo spedito alla Corte criminale, e più tardi alla Corte di cassazione, rimanesse indefinitamente ritardato, e poi sepolto in quelle cancellerie, senza che per mesi, e talvolta per anni, venisse in luce. Onde io dico che il sistema attuale dell'amministrazione della giustizia correzionale nelle provincie napoletane può riassumersi in queste dure parole: in quelle provincie non vi è, o signori, amministrazione della giustizia correzionale degna di questo nome; non vi è una repressione seria e temuta da chicchessia, per modo che finora coloro i quali ricorrevano ai giudici deponendo le loro querele, dovevano invano attendere lunghi anni perchè i colpevoli fossero obbligati ad eseguire una condanna qualunque, e d'ordinario solevano prima sopravvenire quelle improvvide amnistie ed indulgenze, delle quali, con deplorabile frequenza, erano prodighi i Borboni verso gli autori di reati comuni, e le classi della società le più immorali. Il fatto positivo e perniciosissimo era questo: che non si espiavano, se non di rado o quasi mai, pene correzionali nelle provincie napoletane.

Io spero che i miei onorevoli colleghi di quelle provincie confermeranno la verità delle mie parole.

Adunque chi può dubitare che prolungare la conservazione di un tale sistema, ancorchè riparando a' suoi maggiori abusi, sarebbe incompatibile coi principii di giustizia e di civiltà, e che in niuna guisa il medesimo potrebbe sopportare il paragone col novello sistema che è per introdursi?

Voglia poi la Camera considerare che nel nuovo Codice penale s'incontra non piccol numero di reati di carattere politico, i quali sono di competenza correzionale. E permetteremo noi che un giudice unico, un giudice amovibile, un giudice, il quale al postutto, fosse anche onesto ed indipendente, spesso è un giovane esordiente nella sua carriera, continui ad essere sotto un reggimento costituzionale il depositario di un potere, che in quasi tutti i paesi liberi non è esercitato senza garanzie, e non è attribuito a giudici isolati e locali? Sono profondamente convinto che, lasciando sussistere ancora un tal sistema, saremmo in colpa verso la nazione e principalmente verso quelle provincie, le quali hanno diritto a non rimanere in una degradante condizione d'inferiorità politica in confronto con le altre, fosse anche per un breve periodo di tempo.

Del resto, non sarà superfluo aggiungere che dalle tavole statistiche, fatte da me compilare nel dicastero di giustizia napoletano, è attestato il fenomeno che il numero delle querele correzionali di anno in anno era decrescente, e che nel corso dell'ultimo anno offriva una diminuzione notabilissima; nè già esso proverebbe la diminuzione dei delitti, bensì piuttosto la scarsa confidenza che la giustizia correzionale, come era amministrata, ispirava a coloro che dovessero ricorrere all'autorità dei magistrati. Si è anche allegato il danno di un aumento delle spese. Ma, signori, prima di tutto una economia non lieve sarà fatta nelle provincie napoletane colla soppressione delle Corti criminali; e siccome le Corti d'appello

rimarranno nello stesso numero, salva l'aggiunzione di una semplice sezione nella vasta e lontana provincia di Basilicata, al certo la cessazione del personale di ben sedici gran Corti criminali non potrà non arrecare un non ispregevole risparmio. Se poi volesse dirsi che lo attribuire ai giudici di mandamento la competenza correzionale accrescerebbe l'economia, io non lo potrei negare; ma allora dovrei rammentare che pur troppo le istituzioni le più costose sono quelle che accordano alla giustizia ed alla libertà dei cittadini le più preziose guarentigie; sono le istituzioni liberali. Ci fu detto già da molto tempo che l'amministrazione, il cui meccanismo sia il più semplice ed il più economico, è quella dei Governi dispotici; e pure ognuno di noi si ostinerebbe a non voler subire, in grazia dell'economia delle spese, governi somiglianti.

Persuadiamoci, o signori, le previsioni degl'inconvenienti che, per l'attuazione del nuovo ordinamento della giustizia correzionale, accadranno nelle provincie napoletane, lo dirò francamente, sono troppo amplificate; le credo in buona fede esagerate da tenacità di antiche abitudini, e da scrupolose preoccupazioni che hanno guadagnato l'animo di alcuni dei nostri colleghi.

Mi sia permesso non omettere un ultimo vittorioso argomento, forse più degli altri atto a calmare queste eccessive apprensioni, perchè intendo desumerlo da una precedente esperienza già fatta nelle stesse provincie napoletane.

Il sistema dei tribunali collegiali giudicanti nella materia correzionale non è nuovo in quelle provincie, dappoichè nel periodo della dominazione francese ivi fu già una prima volta attuato; ed ho sotto gli occhi la legge relativa promulgata in Napoli nel 22 maggio 1808, nella quale all'articolo 10 era precisamente stabilito che la giurisdizione correzionale pel giudizio de' delitti non era attribuita ai giudici di pace, ma affidata ai tribunali di prima istanza.

E quanti erano in quell'epoca, o signori, questi tribunali collegiali nelle provincie napoletane?

Non erano più di quattordici.

Ebbene per parecchi anni soli quattordici tribunali correzionali hanno potuto amministrare questa parte della giustizia punitiva in quelle provincie, non solo senza sperimentarsi quei disordini dai quali oggi verrebbe minacciata la moralità e la pace sociale, ma senza che alcuno di noi possa rammentare di avere i nostri vecchi a noi trasmessa la memoria di sensibili inconvenienti o di profonde doglianze circa il modo con cui la giustizia correzionale fu allora amministrata.

E giova pur rammentare che anche in quel tempo la legge faceva procedere di ufficio negli affari correzionali, rendendone perciò maggiore il numero, dappoichè, secondo le disposizioni del Codice di procedura francese, promulgato nel 1809 in quelle provincie, non era necessaria, per procedersi correzionalmente, l'istanza della parte privata, richiesta solamente dal Codice di procedura napoletano, promulgato successivamente nel 1819.

Laonde, se nella tabella, testè sottoposta all'approvazione del Re dall'onorevole guardasigilli, non più 14, ma non meno di 31 tribunali circondariali veggonsi istituiti sopra quella stessa estensione di territorio, dove, già per alcuni anni, soli 14 tribunali provinciali poterono amministrare la giustizia correzionale senza inconvenienti, mi persuado che si lasciano predominare da timori eccessivi, e non giustificati, gli oppositori all'attuazione del novello ordinamento.

Taluno osservò che questi tribunali circondariali potrebbero essere anche di vantaggio moltiplicati. Si è fatto cenno

ancora della possibile aggiunta di qualche altra sede di Corte di assise.

Essendo innegabile che le sedici Corti criminali permanenti hanno avuto sempre lavoro nelle provincie napoletane, ed anzi talvolta incorsero in un arretrato di qualche considerazione, perciò dichiaro essere anche mia opinione, divisa da' miei onorevoli colleghi della Commissione, che sia conveniente ed opportuno, come l'esperienza non tarderà a dimostrarlo al signor ministro, di accrescere alquanto il numero delle sedi delle Corti d'assise, aggiungendo alcune altre delle città più cospicue del Napoletano nella tabella relativa, accennata nell'articolo 57 della legge 17 febbraio.

Così si avrebbe anche l'opportunità di render paghe le istanze di alcune di tali città, e di far cessare i lamenti che dentro e fuori la Camera ho udito muoversi in favore di Chieti, città di molta coltura e benemerita per la sua devozione alla causa nazionale, la sola, delle sedici attuali sedi di gran Corti criminali, che non sia stata mantenuta sede di Corte d'assise.

L'egregio deputato di Chieti non mancherebbe di prendere su questo argomento la parola, se fosse presente; ma, trovandosi infermo, ben volentieri colgo l'occasione di farmi avanti la Camera, e direttamente verso il signor ministro, interprete delle sue rimostranze e de' suoi voti.

Quando si accresca il numero delle sedi delle Corti d'assise, e qualche altro tribunale circondariale possa essere creato nelle più importanti provincie ed in città, che nella tabella sembra non siano state adeguatamente considerate, e sia di esempio nella provincia aquitana la città di Sulmona, in favor della quale parimenti altre voci con fondamento si elevarono, si finirà per riconoscere che le proposte obiezioni saranno risolte di così debole valore, che si dilegueranno i concepiti timori, e si attenderanno con fiducia i positivi vantaggi che dovrà produrre l'attuazione della nuova legge.

Riserbandomi alcune particolari avvertenze sopra qualche suo articolo, conchiudo intanto che la Camera nell'odierna sua deliberazione non debba permettere fuor di proposito una larga discussione de' principii regolatori dell'ordinamento giudiziario, perchè, sebbene importantissima, debb'essere rimandata ad altro tempo ed alla sua sede conveniente, e che si debba autorizzare il Ministero a ritardare di alcun poco l'attuazione del novello ordinamento; ma non già nel senso della mozione dell'onorevole Caracciolo, il quale per votare la legge invitava il Ministero ad impegnarsi di non metterla in osservanza avanti il 1° del venturo giugno, bensì al contrario facendo voti acciò le Corti criminali al più presto cessino di funzionare ed i giurati entrino immediatamente in attività, e solo accordando al Governo quel tempo che sarà ravvisato indispensabile a compiere quelle preparazioni nel personale e nel materiale, il cui difetto potrebbe compromettere il successo delle nuove istituzioni.

È doloroso il vedere come, non i fautori dell'antico ordine di cose in quelle provincie, a' quali sarebbe perdonabile, ma uomini sinceramente liberali, allorchè praticamente si viene a proporre l'attuazione di nuovi ordini e leggi rivolte a far cessare istituzioni condannate dal severo e meritato giudizio dell'Europa, trovino delle ragioni più o meno, a loro avviso, plausibili per ritardare queste riforme, per prolungare la malefica agonia degli antichi ordinamenti.

Io scongiuro la Camera a non arrestarsi alle difficoltà che si vogliono ancora frapporre. Col temperamento di quella facoltà che la Commissione propone darsi al ministro guardasigilli, voi potete, o signori, con sicura coscienza votare una

legge, di cui l'esperienza non mancherà di porre in luce i salutarì e benefici effetti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Scocchera ha facoltà di parlare.

**SCOCCHERA.** È d'uopo che io aggiunga qualche breve osservazione allo svolgimento che feci ieri della mia proposta. Vidi che si è fatto appello alle teorie; ma chi è fra noi che possa ignorarle? Non è questione di sapere quale è il miglior sistema e il più raccomandato dalla civiltà dei tempi, bensì se le condizioni particolari di un paese ne permettono l'attuazione. È in questo che sta appunto l'arte del Governo, di cogliere cioè il momento in cui una teoria possa passare nel campo pratico della pubblica amministrazione.

Io credeva che la mia mozione per sè stessa annunciasse che niuno di noi vuol rinunciare ai benefici della civiltà e del progresso; io non domandava nè il rigetto della legge, nè la sospensione della medesima; chiedeva soltanto un emendamento che si attagliasse alle condizioni particolari del Napoletano. E se ancora taluno vi fosse il quale dubitasse delle miserevoli condizioni materiali in cui versa quell'infelice quanto illustre paese, io lo pregherei di rileggere il discorso che fece il ministro dei lavori pubblici, di rileggere quella relazione che ritrae in modo vivo e palpitante le condizioni delle nostre contrade. Comè ognun vede mi appello ad un documento quasi ufficiale. Ho pure inteso ritenere per fatto certo ciò che dev'essere il risultato dell'esperienza, vale a dire che la giustizia punitrice procederà più spedita col nuovo anzichè col vecchio sistema; io ciò desidero ardentemente, o signori, ma questo non è che un desiderio, e non può dirsi nemmeno una illazione, la quale dovrebbe derivare da fatti precedenti.

Si è fatto ricorso alla molteplicità degli appelli, e se ne sono narrati gl'inconvenienti; ma, domando io, col nuovo sistema potranno eliminarsi cotesti inconvenienti? Fintantochè ci sarà, e dev'esservi, un doppio grado di giurisdizione, gl'inconvenienti degli appelli non solo esisteranno, ma saranno ancora maggiori a misura che cresceranno le distanze.

L'uomo, o signori, non è abituato ad acquietarsi alle condanne; quindi gli appelli ed i ricorsi esisteranno, e presenteranno maggiori inconvenienti, ripeto, a misura che gli ostacoli e le distanze cresceranno.

Ho inteso anche fare un confronto tra la giustizia civile e la giustizia punitrice; e si è asserito che, se per gl'interessi civili si può andare al tribunale circondariale, egualmente lo si possa fare per la giustizia correzionale.

Ma, o signori, non è d'uopo che io vi dica quanta sia la distanza tra l'una e l'altra giustizia. Non dirò lo sconcio di assimilare gli uomini alle cose, non dirò che la giustizia punitiva è d'ordine pubblico e d'interesse generale, ma dirò più specificatamente che i giudici di mandamento hanno per la giustizia civile delle attribuzioni atte e bastevoli a soddisfare agli interessi del popolo minuto, delle cause secondarie; dirò che la difesa per gli affari civili si fa con titoli, con carte; e queste, o signori, non corrono il pericolo di ammalarsi esponendosi alle intemperie del vento, della pioggia, della neve; non corrono il pericolo d'annegare nei fiumi senza ponti, non corrono il pericolo di precipitare dalle rupi vestite di gelo nella rigida stagione; dirò ancora che la difesa si fa per mezzo di patrocinatori i quali sono nella sede dei tribunali circondariali; dirò infine che anco nei casi, non frequenti, di prove testimoniali, sogliono queste delegarsi ai giudici di mandamento precisamente per economia delle spese, e per comodità dei litiganti.

Ho inteso da ultimo financo ripetere che con questa legge

si sostiene la giurisdizione di quei giudici regii che provocarono la reazione. Ma, Dio buono! questa è una questione di persone. Noi qui facciamo questione di ordinamento. Scegliete un ottimo personale, e l'obbiezione svanirà.

Si è altra volta in quest'aula fatto allusione al sistema inglese. Certo egli è, o signori, che l'Inghilterra da due secoli cammina con lento lavoro verso la unificazione delle leggi. Si dirà per questo che l'Inghilterra non è un paese unito, una potente nazione?

L'Inghilterra, intransigibile per quanto riguarda unità politica, attinge la sua forza dal concorso di tutti i cittadini, attinge la sua forza dall'amore di tutti i cittadini. In quanto alle riforme secondarie, fa appello all'opinione pubblica che le prepara, ed attende che il popolo medesimo ne senta, ne manifesti il bisogno.

Io non dirò adunque che debba imitarsi prettamente l'esempio dell'Inghilterra, ma reputo che quanto avviene colà ci debba servire di lezione per non precipitare i nostri paesi nel difficilissimo arringo dell'unificazione.

Noi Italiani, o signori, abbiamo anche degli antecedenti nostri proprii da consigliarci: abbiamo la storia gloriosa; abbiamo avuto la grande unità dell'antico impero romano; abbiamo avuto le grandi franchigie municipali dei tempi di mezzo, e sarebbe opera veramente italiana il conciliare l'unità e la forza straordinaria dell'antica Roma con le franchigie municipali, e colle esigenze di tutti i popoli della Penisola. Questo è lavoro gigantesco, che potrà fare il Parlamento italiano, che potrà fare gradatamente ed attingendo lumi da tutti gli ingegni italiani.

Per ora pregherei la Camera di non precipitar troppo lo spostamento di grandi interessi, e, lo ripeterò, un provvedimento temporaneo per la giustizia correzionale mi sembra cosa veramente atta ad appagare le attuali esigenze delle provincie meridionali.

Vi rammento solamente che la giustizia è lenta e costa caro, come diceva quel genio umanitario che fu Eugenio Sue, e mettendo in azione quel suo principio sotto la forma di romanzo, egli intendeva ingenerarlo nel convincimento universale, egli intendeva farsi strada per insinuarlo nell'applicazione delle leggi.

Ora la condizione del Napoletano è tale che reclama l'alternativa, o di aumentare il numero dei tribunali circondariali, o di adottare un provvedimento speciale per la giustizia correzionale.

Facciamo, o signori, che la giustizia non sia ancora più lenta; facciamo che la giustizia non costi ancora più cara.

**MIGLIETTI**, ministro di grazia e giustizia. Deggio confessare che io non so troppo come conciliare le voci che, alcuni giorni sono, si alzarono in questa Camera da tutti i banchi per ispingere il ministro all'opera della riforma della magistratura nelle provincie napoletane e nella Sicilia, col desiderio che oggi sento manifestarsi da molti, che l'ordinamento giudiziario, mediante il quale quella riforma potrà essere attuata, sia ritardato.

Esaminando le ragioni che furono adottate dagli onorevoli oppositori, mi pare che esse si possano riassumere in questi sommi capi.

Si ammette generalmente che, mercè il nuovo ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia civile sarà grandemente migliorata; si concede senza nessuna difficoltà che l'amministrazione della giustizia penale, per quanto riguarda i crimini, ci guadagnerà d'assai; ma si crede da questi oppositori che vi sarà scapito grande e ne avverrà anzi quasi una cessazione di amministrazione di giustizia penale per

quanto riflette i reati i quali importano una pena correzionale. Da taluni si soggiunge che quest'inconveniente è tanto più grave, in quanto che il ministro stabilì nelle provincie napoletane e nelle siciliane una circoscrizione troppo larga, non provvide, cioè, quelle provincie di un numero sufficiente di tribunali.

Credo di dover dichiarare alla Camera quale fu il concetto che mi guidò nel fare la circoscrizione giudiziaria tanto nelle provincie napoletane, quanto in Sicilia.

Ebbi anzi tutto di mira il principio che i tribunali debbono essere corrispondenti ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, che non si debbono, cioè, stabilire tribunali in numero minore di quanto richiede il bisogno, ma che non se ne debbono neanche stabilire in numero maggiore; perchè, quando i tribunali non hanno una giurisdizione abbastanza estesa, quando non hanno una quantità d'affari sufficiente ad occupare i giudici, quando essi sono composti di pochi individui, questi non possono acquistare quella dignità che è necessaria perchè i loro giudizi sieno rispettati.

Ora, poichè nelle provincie meridionali si aveva una circoscrizione molto larga, che comprendeva cioè un numero limitato di Corti d'appello e di tribunali, ho creduto di poter in quelle provincie applicare con un certo rigore l'accennato principio, e mi parve che portando a 31 il numero dei tribunali di prima istanza, che prima erano soltanto in numero di 16, senza che, per quanto io mi sappia, vi fossero stati richiami in proposito, avrei già migliorato di molto l'amministrazione della giustizia, ritenuto massime che, per ciò che riguarda la competenza nelle materie civili, non avveniva modificazione alcuna, e che, per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia penale, in quanto ai reati che portano pena criminale, vi aveva un numero di Corti eguali a quello che prima esisteva.

Ho poi creduto di dover mantenere solo quattro Corti d'appello, avvegnachè mi parve che, avendo quattro grandi Corti civili bastato al bisogno dal 1819 sino ad oggi, avrebbero esse potuto egualmente bastare ai bisogni attuali.

Ho però staccate dalla Corte d'appello di Napoli due provincie, la Capitanata, cioè, e la Basilicata.

Ho staccata la Capitanata, unendola a Trani, per varie considerazioni, e principalmente perchè la Capitanata è molto più vicina a Trani che non sia a Napoli; perchè essa è divisa da Napoli da monti che ne rendono viepiù sensibile la distanza; perchè, per altra parte, era necessario un discostamento d'affari dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha giurisdizione sopra un territorio estesissimo e sopra un numero grandissimo di cittadini.

Ho staccato egualmente dalla Corte d'appello di Napoli, almeno per quanto riguarda la giurisdizione diretta, la provincia della Basilicata, creando una sezione in Potenza; e questo lo feci, sia perchè vi concorrevano le stesse ragioni testè accennate, sia perchè essendo la Basilicata provincia così vasta, che la sua estensione è eguale al territorio della Toscana, parvemi che fosse necessità assoluta il crearvi una suprema magistratura, la quale potesse esercitarvi la giustizia senza che i cittadini dovessero aver ricorso a Napoli, situata a grandissima distanza da essa.

Io non veniva, d'altronde, col distacco di queste due provincie dalla Corte d'appello di Napoli, a menomare l'importanza di questa Corte, importanza che io volevo, e lo dichiaro assolutamente, conservare, avvegnachè, anche staccate queste due provincie, la Corte d'appello di Napoli esercita tutavia giurisdizione sopra un territorio che comprende oltre a tre milioni di cittadini.

Ciò quanto alle Corti d'appello.

Quanto alle Corti d'assise, ho creduto che le medesime dovessero aver sede in quegli stessi luoghi nei quali erano stabilite le grandi Corti criminali.

Una sola città fu privata di questo vantaggio, ed è la città di Chieti.

E qui io debbo dichiarare che la sola necessità mi ha a ciò costretto.

Questa città, per la sua posizione, per la sua floridezza, può a ragione contendere con Aquila il titolo ad essere sede della Corte d'appello; ma non poteva nell'animo mio passare il pensiero di privare Aquila della sede della Corte già in essa istituita.

Per dare poi a Chieti la Corte d'assise mi si affacciarono altre difficoltà.

Le Corti d'assise hanno la loro ragione di essere nella considerazione che per loro mezzo viene avvicinata l'amministrazione della giustizia penale ai giustiziabili, e vengono notevolmente diminuite le spese che occorrono per la trasferta degli imputati e dei testimoni, e per la traslocazione dei giurati e dei giudici; quindi per sede di una Corte d'assise bisogna necessariamente scegliere quel paese che più si trovi centrale al circolo della Corte stessa.

Ora Chieti si trova in tale località da non presentare quei vantaggi. Essa, capoluogo di provincia, si trova collocata nel limite della provincia stessa, e se, quando la condizione delle strade sia migliorata, essa potrà aspirare con certo fondamento ad essere sede di una Corte d'appello, avvegnachè non solo il Chietino, ma anche la provincia Teramana, ed alcune altre provincie limitrofe potranno trovare molto miglior conto ad aver Chieti sede di Corte di appello, piuttosto che un'altra città, per ora però non si poteva assolutamente tener conto di questa circostanza per dare ad essa la Corte d'assise.

Fu mostrato desiderio, da coloro che si interessano alla sorte di questa città, che si fosse almeno fatto per la medesima ciò che si è progettato e che si è fatto effettivamente per Potenza; si fosse cioè data a Chieti una sezione staccata di Corte d'appello. Ma, per quanto io desidero di trovar modo per cui Chieti non abbia a soffrire alcun danno dalla nuova circoscrizione, non ho potuto aderire a questo desiderio. Una sezione di Corte d'appello staccata in Chieti non avrebbe ragione d'essere. Allora soltanto si può stabilire una sezione staccata di Corte d'appello, sistema in ogni caso sempre vizioso, quando vi siano grandissime distanze, quando la Corte d'appello eserciti la sua giurisdizione sopra un grandissimo numero d'abitanti e sopra un territorio assai vasto. Ciò si verificava per la Corte d'appello di Napoli, la quale aveva giurisdizione sopra quattro milioni d'abitanti; ma la Corte d'appello d'Aquila esercita, per lo contrario, giurisdizione sopra un numero d'abitanti ch'è inferiore ad un milione, ed anzi di poco eccede i 900000.

Come mai una Corte d'appello, la quale ha un territorio così ristretto ed una giurisdizione sì poco ampia, avrebbe potuto lasciare luogo a staccare una sezione per portarla in Chieti? E, quando ciò si volesse fare, bisognerebbe necessariamente dare a Chieti e le provincie del Chietino e la Teramana, le quali più non vorrebbero certamente andare ad Aquila. E in questo caso che cosa resterebbe la Corte di appello di Aquila? Una Corte che avrebbe una giurisdizione niente più ampia di quella che in condizioni normali deve avere un tribunale, una giurisdizione su 300000 o 350000 abitanti.

Ad ogni modo io procurerò di provvedere, quando il Parlamento mi autorizzi a fare alcune modificazioni alla cir-

scrizione territoriale già stabilita, a che Chieti possa, nell'attesa d'un migliore avvenire, avere intanto, in una parte dell'anno, la sede della Corte d'assise.

Per quanto poi riguarda i tribunali, fu anzitutto mio studio di lasciar sussistere i tribunali che esistevano, di non togliere cioè nessun tribunale ad un paese che lo avesse precedentemente.

In secondo luogo non volli seguire alcun sistema metodico, come, ad esempio, di dare un tribunale ad ogni circondario, oppure di darne due ad ogni provincia; ma sibbene ho creduto opportuno d'istituire nuovi tribunali dove ciò fosse richiesto dalle speciali condizioni del luogo, riunendo a questo scopo due od anche tre circondari. Se quindi quattro provincie ebbero un tribunale solo, ciò deriva da che queste provincie per la loro ampiezza corrispondono a poco più che un circondario, e se un'eccezione deve farsi per la provincia di Napoli, siccome quella che ha una numerosissima popolazione, non è men vero però che, essendo questa popolazione molto agglomerata, non vi sarebbe stata ragione per creare colà un nuovo tribunale.

Signori, io non oso asserire che la circoscrizione che fu pubblicata presenti tutti i caratteri dell'esattezza, e sarò anzi lieto se il Parlamento mi autorizzerà a portare a questa circoscrizione alcune modificazioni, che sin d'ora credo, se non necessarie, debbano riescire utili.

E ciò desidero tanto più, in quanto che confesso francamente alla Camera che io, nel fare questa circoscrizione, permettendomelo i precedenti delle provincie napoletane, le quali avevano poche Corti e pochi tribunali, ho voluto veder modo di adottare un sistema normale, il quale conciliasse questi due principii: che la giustizia sia bene amministrata, e che non si faccia uno spreco inutile di danaro (*Segni di approvazione*); e vorrei, o signori, che questa circoscrizione mi fosse più volte rinfacciata dal Parlamento per costringermi ad applicare nelle altre provincie questi stessi principii.

Imperciocchè, o signori, noi abbiamo attualmente nelle provincie antiche e nelle recentemente annesse tribunali, i quali pronunciano otto o dieci sentenze civili nel corso di un anno, e noi abbiamo Corti d'appello che dal febbraio sino a tutto novembre di quest'anno hanno pronunziato venticinque sentenze in cause civili.

Or non è questo uno spreco inutile di denaro?

Io dunque desidero, lo ripeto, che sia adottato dal Parlamento il sistema rigoroso seguito nella circoscrizione delle provincie napoletane, affinché esso serva di norma per correggere la circoscrizione viziosa delle altre provincie dello Stato.

**DE BLASII.** Domando la parola.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Quanto poi all'inconveniente che si lamenta, derivante, non dalla circoscrizione, ma dal principio scritto nella legge dell'ordinamento giudiziario, che cioè venga ad essere tolta la cognizione delle materie correzionali ai giudici di mandamento, io non ripeterò le cose che ho già dette ieri sera, e che oggi l'onorevole Mancini, membro della Commissione, vi ha anche meglio sviluppate; mi limiterò a fare una interrogazione a coloro i quali, per questa considerazione, si fanno oppositori all'adozione del progetto attuale, o, meglio, vorrebbero che se ne ritardasse l'attuazione. Possono essi dire che le sentenze pronunciate oggidì nelle provincie napoletane dai giudici di circondario siano rispettate dalle parti? Quando si potesse rispondere sì, sarebbe una discussione possibile quella di vedere se abbia questa giurisdizione ad essere mantenuta;

ma io credo che niuno osi ciò asserire, mentre è invece verità incontestabile, che tutti coloro i quali vengono condannati con queste sentenze dei giudici ad una pena qualsiasi sempre ricorrono in appello al tribunale superiore; mentre le statistiche ci dimostrano che di cento sentenze pronunziate dai giudici di circondario, novantacinque formano materia di appellazione. Ora ciò non succede col sistema che verrebbe surrogato, cioè colla giurisdizione dei tribunali, avvegnachè le statistiche dimostrino che sopra mille sentenze pronunziate da tribunali collegiali, dieci soltanto sono portate in appello.

La ragione della differenza non è se non questa, che le sentenze dei giudici, perchè d'un uomo solo, perchè pronunziate senza la garanzia di una sufficiente solennità di giudizio, senza completa difesa, non sono rispettate; mentre invece a quelle dei tribunali collegiali, le quali si pronunziano previe tutte le garanzie necessarie, raro è che le parti non si acquetino.

E non mi commuove, o signori, la considerazione che si volle aggiungere, che col sistema nuovo venga ad accrescersi notevolmente la spesa di questi giudizi, poichè questa obbiezione non ha fondamento. E invero, se ora le sentenze dei giudici sono sempre dedotte in appello alla gran Corte criminale, è ovvio lo scorgere che le spese, che nel nuovo sistema dovranno farsi dinanzi al tribunale di prima istanza, si fanno ora pur sempre in via di appello.

Io quindi pregherei la Camera a voler chiudere la discussione generale ed a voler adottare questo progetto di legge, il quale, ripeto, non è punto diretto ad ottenere che sia adottato un nuovo organamento giudiziario, ma solo a dare al Governo i mezzi necessari, affinchè l'ordinamento giudiziario, che fu già adottato, venga ad essere posto in attuazione.

Io prego di ciò tanto più caldamente la Camera, avvegnachè la speranza che io aveva di poter attuare col 1° gennaio quest'ordinamento è oramai svanita.

Io già prevedo che, malgrado tutta la mia diligenza, non mi sarà forse possibile di attuare quest'ordinamento prima che scada il mese di febbraio.

Non voglia dunque la Camera, ritardando ulteriormente questa discussione, o con un suo voto contrario, fare che quest'attuazione debba ancora ulteriormente essere ritardata.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lacaita ha facoltà di parlare.

**MENICHETTI.** Parmi che il signor ministro abbia chiesto la chiusura della discussione generale.

**PRESIDENTE.** Non basta; attendo che la Camera si pronunzi a questo riguardo.

**LACAITA.** Le osservazioni, colle quali l'onorevole ministro guardasigilli ha conchiuso il suo discorso, renderanno brevissime le mie parole, perciocchè io prendo atto della sua dichiarazione, che sia, non dirò impossibile, ma pressochè impossibile l'attuazione del nuovo organamento giudiziario il 1° gennaio prossimo, e che non sarà possibile di attuarlo prima della fine di febbraio. Ritiro per tal considerazione quell'opposizione che coscienzaosamente mi credeva nell'obbligo di fare ad una parte di quell'organamento. La Camera mi permetterà però qualche osservazione relativamente alla tabella; imperciocchè, quantunque l'onorevole guardasigilli, seguendo in ciò l'avviso della Commissione, abbia formalmente dichiarato che egli farà tutte quelle modifiche che si crederanno opportune, ciò non pertanto forse la Camera mi consentirà che intorno a questa tabella io sottometta brevissime osservazioni di fatto.

**PRESIDENTE.** Perdoni; ma la tabella viene in discussione all'articolo 5, e sopra questa tabella aveva chiesto di parlare il deputato De Blasiis.

**LACAITA.** Giustissima osservazione, alla quale io non trovo alcuna difficoltà a sottomettermi; soltanto, poichè mi trovavo in piedi, avrei desiderato sottomettere alcune osservazioni nell'intento che forse con questo si risparmierebbe un po' di tempo.

**PRESIDENTE.** Se sono osservazioni generali, le può fare sin d'ora; ma se fossero speciali sulla tabella, allora potrebbe aspettare a farle quando si parlerà sull'articolo 5.

**LACAITA.** Sono speciali sulla tabella; poichè intorno alle osservazioni generali ho già preso atto della dichiarazione del guardasigilli, e ritiro qualunque opposizione.

**PRESIDENTE.** Allora le darò la parola quando si tratterà dell'articolo 5, dopo che avrà parlato il deputato De Blasiis.

Il deputato Greco Antonio ha fatto pervenire alla Presidenza quest'ordine del giorno:

« La Camera, iavitando il ministro perchè sospenda indefinitamente, sino a più profondo studio, l'attuazione della legge del 17 febbraio 1861, per ciò che concerne l'istituzione dei tribunali di prima istanza nelle provincie meridionali, e presenti invece una legge per la sollecita istituzione delle Corti d'assise in esse, passa all'ordine del giorno. »

Il deputato d'Ondes ha la parola.

**D'ONDES-REGGIO.** Risponderò brevi parole al signor Mancini.

Se io vi ho intrattenuto, o signori, su leggi riguardanti la Sicilia a proposito di leggi riguardanti Napoli, non è stata volontà mia, è la Camera che così ha determinato.

Tutto ciò che ha detto l'onorevole Mancini intorno alle Corti d'assise forse sarà indirizzato ad altri, ma non certo a me che affatto non ho parlato di questo.

Riguardo poi alla giustizia correzionale, tutta l'argomentazione del signor Mancini si riduce a dire che i giudici regii non sono stati onesti, dunque loro non debba affidarsi la giustizia correzionale. Ma solo tra' giudici regii non sono stati onesti in Napoli e Sicilia? Or egli sa come so io, che tristi ne sono stati, e tra coloro, e tra quei de' tribunali di prima istanza, e tra quei di Corte d'appello, e tra quei delle Corti supreme; il passato regime lo comportava. Ma in un paese omai di libero reggimento, e colla stampa libera, i giudici tristi di ogni grado dovranno tosto finire.

Ma potrà mai tosto finire che non vi siano strade, che non vi siano penti, ma potranno mai finire le spese maggiori che vi vogliono appunto per quest'ordinamento? Ciò non istà nella volontà umana.

Il guardasigilli ha poi addotto un argomento che egli ha creduto potentissimo, ma che, mi permetta di dirlo, a me pare non abbia alcun fondamento, cioè che la massima parte delle sentenze dei giudici di mandamento si portano in appello. E senza dubbio; ma vi si porteranno parimente la massima parte delle sentenze quando verranno pronunziate da' tribunali circondariali. Imperocchè chiunque sia condannato ha interesse di appellarsi, potendo così ottenere l'annullamento o almeno una diminuzione della condanna, non succedendo quasi mai che i giudici d'appello pronunzino sentenza più severa della prima.

Ma di più, o signori, osservate quale sconcezza avverrà in Sicilia se mai vi si metterà in esecuzione il progetto del Ministero! Si commette, a cagion di esempio, un delitto ad Alcamo, che è distante trenta miglia circa dal capo-provincia Trapani; debbono primamente andare i testimoni da Alcamo a Trapani e poi per l'appello da Trapani a Palermo.

**MIGLIETTI**, ministro di grazia e giustizia. Mi permette una spiegazione?

Ieri ho dichiarato che, se l'organamento avesse dovuto attuarsi il 1° gennaio, io, per non privare la Sicilia di questo organamento, mi sarei limitato a dare forma conveniente a quei tribunali che già vi esistevano; ma ho soggiunto che, poichè per circostanze che non ho potuto evitare, questo organamento non poteva essere attuato se non fra qualche tempo, io intendeva di completare la circoscrizione giudiziaria di quelle provincie.

**D'ONDES-REGGIO**. Ebbene il signor ministro, com'egli assevera, completerà l'ordinamento giudiziario, ma lo completerà stabilendo altri nuovi diciassette tribunali? Questa è una domanda, a cui desidererei una risposta.

Signori, l'ordinamento giudiziario quanto al numero dei tribunali bisogna stabilirlo secondo le condizioni speciali di un paese.

Infatti, mentre il signor ministro ha detto che qui ci sono tribunali civili, i quali per avventura decidono sette od otto cause al mese, mi rammento che molti anni addietro, sedendo io magistrato nel tribunale di prima istanza in Catania, erano in quello sessanta cause al giorno, a cui non potevano bastare i giudici.

E notisi, o signori, che, come era necessità di decidere, decideva il solo giudice commissario, a cui si rimettevano in buona fede i colleghi, eccetto nelle cause gravissime.

Ma, ritornando a quello che io stava per esporre, per il progetto ministeriale dopo che si è fatto un lungo viaggio dai testimoni, con gran dispendio dello Stato, per la sentenza in prima istanza presso il tribunale circondariale, se ne deve fare un altro più lungo e con maggiore dispendio per recarsi alla Corte d'appello.

Si commetterà un reato, a cagione di esempio, a Canicatti: primieramente viaggio de' testimoni e spese dello Stato per recarsi a Girgeati, tribunale circondariale, e poscia viaggio e spese per recarsi a Palermo, Corte di appello.

Pure quel che più preme non sono le spese dello Stato, no; v'ha un interesse maggiore. Un imputato povero, e poveri sono il maggior numero, come mai potrà pagare le spese per i testimoni a sua discolta? Che si risponde a ciò? Adottate una legge adunque che toglie la difesa ai poveri; a legge siffatta io non darò mai il mio voto. (*Bene! a sinistra*)

**PRESIDENTE**. Il deputato Conforti ha facoltà di parlare.

*Voci*. La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE**. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(La discussione generale è chiusa.)

Ha facoltà di parlare il deputato Greco per isvolgere il suo emendamento.

**GRECO ANTONIO**. Dirò brevissime parole.

*Voci*. La discussione generale è chiusa.

**PRESIDENTE**. La discussione è chiusa, ma la Camera non ha ancora dichiarato di passare alla discussione degli articoli. (*Movimenti in senso diverso*)

Quelli che intendono che si passi alla discussione degli articoli, si alzino.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napoletane l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862. »

Il deputato Raeli ha facoltà di parlare.

**RAELI**. Intendeva che si aggiungesse in quest'articolo la

facoltà al Governo di portare modifiche a quest'ordinamento giudiziario, e di non metterlo in esecuzione prima che definitivamente non si fosse il Ministero determinato alla scelta della residenza dei tribunali tutti, che sono indispensabili per la buona amministrazione della giustizia.

Per quest'ultima parte la dichiarazione fatta dal signor ministro, cioè che egli non darebbe esecuzione al decreto del 17 febbraio, se prima non fosse definitivamente fissata la residenza dei tribunali circondariali che crede necessario di stabilire in Sicilia, questa dichiarazione mi basta, e non ho bisogno di alcuna aggiunta.

Resta però il mio dubbio in quanto all'attitudine delle Corti d'appello a provvedere ai bisogni della giustizia (ed in questo io credo che non ne abbia colpa il Ministero, ma il decreto del 17 febbraio); poichè l'aver dato l'appello negli affari correzionali a Corti d'appello molto lontane dai giudicabili rende difficili, quasi impossibili a costoro i rimedi della legge

Convengo nella teoria che, quanto maggiore è la garanzia di un buon tribunale, tanto più diminuisce il numero degli appelli; ma io temo che la sorte degli imputati possa venire compromessa dalle grandi distanze e dalle gravi difficoltà arretrate da una Corte d'appello oltremodo discosta, negli incidenti che nell'istruzione si presentano.

Per amore di brevità mi limito a fare osservare all'onorevole guardasigilli l'articolo che riguarda la libertà provvisoria.

Dalle ordinanze che si emettono dal giudice istruttore per la libertà provvisoria, si ha il diritto di appellare. Ora, ove si tratti di un imputato di un comune soggetto alla circoscrizione del tribunale di Siracusa, voi trovate che per l'appello sull'ordinanza riguardante la libertà provvisoria, nei casi indicati dalla legge, si è costretti ricorrere in Palermo, ove è la sede della Corte d'appello, e così vi vorranno molti giorni, forse mesi, perchè finalmente si possa ottenere quella libertà provvisoria che, nell'intendimento della legge, sarebbe un mezzo istantaneo onde assicurare la libertà dei cittadini arrestati a torto, o pei quali la legge dispensa dall'imprigionamento lungo il processo.

Ecco perchè io vorrei pregare la Camera a facultare il Ministero, in quanto a questo capo, a portare delle modifiche al decreto del 17 febbraio.

In quanto ai tribunali circondariali abbiamo la sua dichiarazione che vi provvederà prima dell'attuazione dell'organizzazione 17 febbraio; ma, in quanto alle Corti d'appello, credo che egli non potrà, senza un'autorizzazione speciale del Parlamento, apportarvi modificazioni, stantechè la circoscrizione delle Corti d'appello è stabilita dal decreto 17 febbraio. Perciò propongo il mio emendamento, perchè sia autorizzato il Ministero a fare quelle modifiche ch'egli crederà nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

**PRESIDENTE**. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI**. Io non so se dovrei fare una mozione d'ordine, o se questa possa prolungare la discussione invece di troncarla.

Il sistema di mescolare insieme la discussione intorno la legge che riguarda le provincie siciliane con quella relativa alle napoletane contribuisce a rendere la discussione niedesima assai più malagevole. (*È vero!*)

L'osservazione dell'onorevole Raeli riguarda evidentemente la legge nelle provincie siciliane; poichè, quanto alle napoletane, si decretarono nel 17 febbraio, dopo mature discussioni, quelle modificazioni al Codice di procedura penale che si reputarono necessarie.

Però non debbo lasciar ignorare alla Camera che nel seno della Commissione la questione della convenienza di lasciar fin d'ora alle Corti d'appello nelle provincie napolitane l'esercizio della giurisdizione di appello nelle cause correzionali è stata ampiamente discussa. Si è considerato, che ladove nelle provincie napolitane, fino a che scarsi ed imperfetti vi sono i mezzi di comunicazione interna, si concedesse temporaneamente alle Corti d'assise anche la facoltà di esercitare questa giurisdizione, la maggiore difficoltà sarebbe rimossa, e la transizione dall'attuale ordine di cose al novello diventerebbe meno sensibile; dappoi, siccome finora per le cause correzionali in appello, tanto gl'imputati, che i testimoni, in caso di ripetizione dei dibattimenti, si trasportarono sempre al capoluogo della rispettiva provincia, continuerebbero tuttavia nell'identica guisa a recarsi allo stesso capoluogo per far giudicare in secondo grado le cause correzionali dalle Corti d'assise, anziché dalle troppo lontane Corti d'appello. Ma, siccome anche questa facilità transitoria di applicazione del nuovo ordinamento non escludeva la possibilità di riconoscere preferibili altri mezzi, o poteva richiedere di esser coordinata ad altri provvedimenti, egli è per ciò che la Commissione venne nell'intendimento di lasciare al Governo coll'articolo 5 facoltà ampia di dare con decreti reali tutti questi od altri analoghi provvedimenti che stimate necessari per la più vantaggiosa ed agevole attuazione del novello ordinamento, lasciando intendere dalle parole della sua relazione medesima, come questa facoltà, benchè in parte limitata nel tempo, fosse però piena nella estensione. Quindi il Ministero, se non ha ancora un'opinione formata sulla questione importante, testè sollevata dall'onorevole Raeli, avrà il tempo di esaminare se convenga, nel momento in cui manderà in atto la nuova legge, di attribuire nelle provincie napolitane e siciliane, almeno temporaneamente, ai magistrati componenti le Corti d'assise, le quali potrebbero giudicare con quattro giudici, e naturalmente senza intervento di giurati, le attribuzioni delle Corti d'appello nelle materie correzionali.

Se io debbo esprimere a tal proposito la mia individuale opinione, dichiaro ben volentieri che non vedrei in ciò la menoma difficoltà; e questo espediente basterebbe a distruggere la metà delle obiezioni e delle preoccupazioni, che sull'animo di alcuni dei membri di questa Camera sembrano non prive affatto d'influenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Raeli ha dichiarato che l'emendamento suo si riserva di proporlo all'articolo 1° dell'altra legge che riguarda le provincie siciliane.

Quindi per ora non rimane che mettere ai voti l'articolo 1°, come è concepito.

**MANCINI.** Proponrei un emendamento all'articolo 1°, che ha bisogno di essere accennato perchè se ne riconosca la ragionevolezza. Ivi è detto: « È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napoletane l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio 1861. »

Ma l'attuazione del novello Codice di procedura penale è inseparabile da quella del relativo ordinamento giudiziario. Se da noi si lasciasse la redazione dell'articolo quale si trova, ne deriverebbe questo assurdo, che al 1° gennaio entrerebbe senz'altro in osservanza il Codice di procedura penale, e non potrebbe questo Codice trovare la sua esecuzione, perchè esso fra le altre cose modifica le norme di competenza, e regola le forme dei giudizi per giurati, e dei giudizi correzionali avanti tribunali collegiali, mentre l'istituzione delle Corti d'assise e di altre magistrature contemplate nel nuovo ordinamento giudiziario si troverebbe per altro tempo sospesa.

Io dunque proporrei la seguente rettificazione dell'articolo: « È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napolitane il Codice di procedura penale e l'organico giudiziario, sanzionati dal decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862. »

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta questa modificazione?

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** L'accetto. È una spiegazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1° coll'aggiunta testè indicata dal deputato Mancini, la quale è accettata dal signor ministro:

« È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napoletane il Codice di procedura penale e l'organico giudiziario, sanzionati dal decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862. »

**SCOCCHERA.** Mi pare questo il punto di far votare la Camera sulla mia proposta, perchè, coll'adozione dell'articolo, resterebbe chiusa la via all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Lo propone come emendamento a questo articolo, oppure in fine della legge?

**SCOCCHERA.** Come articolo addizionale.

**PRESIDENTE.** Se è un articolo addizionale, si deve prima votare l'articolo.

**SCOCCHERA.** Lo propongo come secondo alinea. Se si vota l'articolo 1° come è stabilito, l'organamento sarà attuato per intero.

**PRESIDENTE.** Lo propone adunque come un emendamento. In tal caso va posto ai voti prima dell'articolo.

Leggo adunque l'emendamento proposto dal deputato Scocchera, che viene come secondo alinea all'articolo primo:

« Nell'attuazione del novello ordinamento giudiziario nelle provincie napolitane sarà conservato ai giudici di mandamento la giurisdizione e la competenza intorno ai reati correzionali e delitti sino a che non sarà con altra legge diversamente provveduto. »

**CONFORTI.** Mi oppongo a questo emendamento, perchè, ove lo si ammettesse, sarebbe totalmente distrutta l'economia della legge. I giudici di mandamento sarebbero, secondo questo emendamento, abilitati a giudicare tutte le cause correzionali, e quindi si ritornerebbe all'antico sistema. A sostegno dell'emendamento si dicono due cose: in primo luogo si dice che le cause correzionali sono in grandissimo numero, e, in conseguenza, non potrebbero essere decise dai tribunali circondariali; in secondo luogo si dice che il nuovo sistema allontana gl'imputati dai loro giudici.

Io faccio osservare, in primo luogo, non essere generalmente vero che, secondo la nuova legge, non si possa rinunziare all'istanza privata nei giudizi correzionali.

Secondo la nuova legge, alcuni delitti, come, per modo di esempio, le ingiurie, le diffamazioni, e via discorrendo, per essere punibili hanno mestieri della privata istanza e si può rinunziare all'azione anche in appello.

Fo osservare inoltre che il numero grande di reati correzionali nelle provincie meridionali si originò dalla loro costante impunità. A percorrere i tre gradi di giurisdizione che quasi sempre si percorrevano, abbisognava almeno il periodo di due anni, ed in questo periodo il caduto Governo, assai benigno ai delinquenti comuni, non mancava quasi mai di mettere fuori un indulto. Col nuovo sistema cessando l'impunità, io sono persuaso che i delitti si faranno molto più rari. Nè questo è tutto; col nuovo sistema sembra che i giudici di

mandamento non abbiano a giudicare che delle semplici contravvenzioni, ossia di reati punibili originariamente con pene di polizia. Ma la cosa sta altrimenti. Secondo la legge nuova i giudici di mandamento sono abilitati a giudicare di moltissimi reati, il cui titolo originario è quello di delitto, ma per circostanze scusanti ed attenuanti meritano una pena di polizia. Che poi non sieno allontanati dai loro giudici gl'impuniti, si fa chiaro quando si ponga mente che dalle sentenze de' giudici di mandamento quasi sempre si produsse appello, e gli appellanti non dubitarono di marciare assai più lunghi viaggi per condursi nel capoluogo, sede della gran Corte criminale.

A queste osservazioni vanno aggiunte tutte le altre che furono dichiarate dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, non che da altri oratori, e che io non ripeterò per non recar noia alla Camera.

Non pertanto, o signori, io debbo confessarlo, la legge che discutiamo ha un grande difetto, anzi un difetto capitale, e sapete quale è? Il capitale difetto della legge è la sua novità. Qualunque volta una nuova legislazione fu sostituita all'antica, diede luogo a clamori, a lamenti, a maledizioni; quando anche la nuova legislazione fosse il portato della più avanzata civiltà. Voglio citarne qualche esempio. Ascoltate. Nel 1774 Carlo III promulgò una legge, la quale ordinava che i giudici dovesero motivare le loro sentenze.

Grande fu il rumore che menò la Curia per questa legge, ed a calmarlo non valse un eloquente opuscolo di Filangieri. Si diceva che quella legge era un insulto al magistrato, il quale aveva diritto a proferire le sentenze, come gli oracoli proferivano i responsi. Quando in Napoli furono pubblicate le leggi francesi, lamentavano i dottori da parrucca che i nuovi Codici fossero scritti in italiano; dappoichè il maggior pregio della legge era la sua oscurità e la inaccessibilità al volgo profano. Io comprendo perchè i legisti, gli avvocati ed i causidici si mostrino retrivi, siano restii ad accettare una nuova legislazione, perocchè essi sono sino ad un certo segno costretti a disimparare una legislazione che avevano appreso.

Per la qual cosa io concludo contro l'emendamento in questione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Scocchera.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo.

« Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie napoletane il Codice di procedura penale e l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie napoletane, contemporaneamente all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, la legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, ad eccezione degli articoli 4 e 5.

« Rimane conseguentemente abrogato l'articolo 258 della legge sull'ordinamento giudiziario per le provincie napoletane del 17 febbraio 1861. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gl'impiegati non contemplati nella legge del 20 novembre 1859 conserveranno lo stipendio di cui godono. »

**ABATEMARCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Abatemarco ha facoltà di parlare.

**ABATEMARCO.** Io propongo un emendamento a questo articolo.

Con l'articolo 3 in cui si dice che « gl'impiegati non contemplati nella legge del 20 novembre 1859 conserveranno lo stipendio di cui godono, » si è inteso provvedere alla classe dei giudici soprannumerari, come la Commissione dichiara nel suo rapporto.

Con ciò non credo siasi inteso pregiudicare ad altra classe di aspiranti alla magistratura, che è quella dei relatori presso il supremo Consiglio amministrativo in Napoli, i quali corrispondono agli uditori del Consiglio di Stato in Francia, col maggior privilegio di poter scegliere tra la carriera giudiziaria e l'amministrativa, perchè sostengono un difficile concorso in ambedue le materie ed hanno il doppio esercizio.

Fra essi, coloro che scelgono la via della magistratura civile, dopo un tirocinio da tre a cinque anni, giusta il decreto del 10 giugno 1852 per l'abolita Consulta di Stato, hanno il diritto a divenire giudici titolari di tribunale civile con lo stipendio di annui ducati 900, che pareggiano quasi le 4,000 lire.

Questo diritto condizionale si è già avverato per alcuni di essi che hanno oltrepassato il quinquennio, e non può essere pregiudicato.

È inoltre ad osservarsi che, quando l'onorevole Pisanelli reggeva degnamente in Napoli il Ministero di grazia e giustizia, provvide alla classe degli alunni di giurisprudenza, stabilendo che dopo tre anni fossero nominati giudici soprannumerari con lo stipendio di lire 2,000, non dovendosi, oltre un tal periodo, prestar da loro l'opera propria gratuitamente. Quindi molti che erano alunni sono già divenuti giudici soprannumerari, godono lo stipendio, e da quest'epoca cominciano a contare gli anni di servizio; mentre relatori di essi più antichi per nomina, nulla fruiscono, e sono perciò vinti da quelli per antichità di servizio, che comincia a contarsi dal godimento del soldo. Tali cose debbono pure considerarsi per una conveniente riparazione.

Confido che l'egregio signor ministro guardasigilli voglia trovar giuste queste osservazioni; epperò all'articolo in esame potrebbero aggiungersi le seguenti parole: « Si terrà conto altresì dei diritti acquistati dagli attuali relatori presso il supremo Consiglio amministrativo, a norma dei precedenti regolamenti. »

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Non credo qui necessaria alcuna aggiunta. So che vi sono in Napoli i così detti relatori presso il Consiglio amministrativo, i quali hanno il singolare privilegio di potere, dopo trascorsi non so se tre o cinque anni. . . .

**ABATEMARCO.** Tre anni.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** . . . scegliere se vogliono entrare nella carriera amministrativa, oppure nella giudiziaria; ma non è per essi necessaria una speciale dichiarazione nella legge.

**ABATEMARCO.** I relatori non hanno soldo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Credo che la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli possa appagare l'onorevole Abatemarco sopra ciò che ha formato oggetto del suo eccitamento.

I relatori presso il Consiglio amministrativo, che nelle provincie napoletane esercita le attribuzioni del Consiglio di Stato, sono funzionari dell'ordine amministrativo; le leggi che ivi reggono la loro posizione non vengono a soffrire il menomo mutamento. Quindi non può dubitarsi che l'attua-

zione del nuovo ordinamento giudiziario conserverà ai relatori tutti quei diritti, compresa l'abilità ad essere nominati membri dei tribunali collegiali, che loro vengono da leggi che non saranno menomamente abrogate o modificate.

Ma io aveva benanche chiesto di parlare sull'articolo 3 per dichiarare, e credo di potermi altresì far interprete dell'opinione de' miei colleghi della Commissione, che quest'articolo debbesi applicare semplicemente ai giudici soprannumerari ed all'alunato di giurisprudenza; istituzioni, le quali hanno dato in Napoli buoni frutti, e che si vorrebbero conservare.

Però l'articolo 3, convien confessarlo, è concepito in termini così larghi, che per avventura potrebbero prestarsi ad un'interpretazione assai lontana da questi intendimenti della Commissione. Invero vi si legge che *tutti gl'impiegati non contemplati nella legge 20 novembre 1859 sugli stipendi conservano gli stipendi attuali*. Si potrebbe, per esempio, da taluno sostenere che, abolite le Corti criminali, tutti i membri delle medesime, funzionari al certo non contemplati nell'anzidetta legge del 20 novembre, hanno garantita da un articolo di legge la conservazione dello stipendio attuale, anziché provvedersi alla sorte di ciascuno, in considerazione de' loro anni di servizio e dei diritti che, a norma della legge, possano loro competere.

Io dunque proporrei, se il resto della Commissione non è discorde, che si adottasse una formola atta ad indicare il ristretto scopo a cui tende l'articolo; e domando pure all'onorevole guardasigilli se incontri difficoltà ad accostarsi a questa proposta.

**PISANELLI, relatore.** Doma do la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PISANELLI, relatore.** Nella relazione della Commissione è dichiarato esplicitamente che l'articolo 3 riguarda solamente i giudici soprannumerari.

La modificazione che propone il collega Mancini non sarebbe accettabile, perchè essa metterebbe in dubbio l'esistenza dei giudici soprannumerari e degli alunni.

Certamente il Governo deve essere alienissimo dal volerli annullare, perchè è un'istituzione che è raccomandata da una lunga esperienza nel nostro paese.

Per conseguenza si potrebbe dire, all'articolo 3: « i giudici soprannumerari conserveranno il loro stipendio. »

**MANCINI** Dal mio canto, io mi accordo pienamente a questa proposta, la quale è diretta ad eliminare ogni interpretazione dubbia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Abatemarco aderisce a questa proposta?

**ABATEMARCO.** Aderisco, perchè il signor guardasigilli ha dichiarato che con questa legge non saranno pregiudicati i relatori presso il Consiglio amministrativo; dichiarazione di cui prendo atto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Abatemarco ha preso atto delle dichiarazioni del signor ministro, e ritirato la sua proposta.

L'art. 3 adunque sarebbe concepito nei termini seguenti:

« I giudici soprannumerari conserveranno lo stipendio di cui godono. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 4. Nulla per ora innovato alle disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali, e della provvista dei mobili pei collegi ed uffizi giudiziari, e salve all'uopo ulteriori determinazioni, il Governo del Re è intanto autorizzato ad anticipare, in occasione dell'attuazione del nuovo ordinamento,

per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiedere. »

**CASTELLI LUIGI.** L'ufficio III, che ho l'onore di rappresentare ha votato a questo articolo 4 una modificazione, sulla quale mi credo in dovere di insistere. Essa non ha potuto essere introdotta nel progetto, perchè la malattia non mi permise di intervenire alle adunanze della Commissione.

Dice l'articolo 4: « Nulla per ora innovato alle disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali e della provvista dei mobili pei collegi ed uffizi giudiziari, e salvo all'uopo ulteriori determinazioni, il Governo del Re è intanto autorizzato ad anticipare, » ecc.

Con questa dizione si prenderebbe quasi un impegno; ora mi pare che non convenga al linguaggio legislativo che la legge debba paralizzarsi da sè. Per questo propongo che alle prime parole dell'articolo si sostituiscano queste altre: « Ferme le disposizioni vigenti sull'obbligo, » ecc., e si omettano le parole: « salve all'uopo ulteriori determinazioni. »

In tal guisa ci riserbiamo facoltà di cambiare, ma non ne prendiamo impegno fin d'ora.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Siccome la legge sull'ordinamento giudiziario che sista per attuare nelle provincie napoletane non determina da chi debbano essere sopportate le spese menzionate nell'articolo 4, e la legge attualmente in vigore in quelle provincie lo determina bensì, ma essa, come è agevole comprendere, non può riferirsi che alle spese dei tribunali già prima d'ora stabiliti, così si è creduto opportuno, nel dichiarare che nessuna innovazione veniva fatta per ora alle disposizioni vigenti a questo riguardo, di accennare alla necessità di ulteriori determinazioni. Premessa però questa spiegazione, io non ho difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Castelli.

**CASTELLI LUIGI.** Vorrei sapere se queste nuove determinazioni debbano promulgarsi dal Governo, oppure farsi per legge. Se s'intende che si debbano fare dal Governo, si esprimerebbe un senso diverso da quello che è scritto.

**MICHELINI.** Nell'ufficio cui appartengo ho proposto la soppressione accennata, e credo dover insistere per sopprimere le parole: *salve all'uopo altre determinazioni*, perchè o queste determinazioni entrano nelle facoltà del potere esecutivo, ed allora non è necessario dirlo, anzi sarebbe pericoloso, in quanto che parrebbe che il potere legislativo volesse dare al potere esecutivo facoltà maggiori di quelle che gli competono; ovvero s'intende che questo sia da farsi dal potere legislativo, e allora questa riserva è superflua. Persisto quindi nella soppressione delle anzidette parole, le quali, per lo meno, sono affatto inutili.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Per quest'ultima considerazione, aderisco alla soppressione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castelli insiste nel suo emendamento?

**CASTELLI LUIGI.** Bisognerebbe conservare la prima parte del mio emendamento. È infatti inutile dire: *nulla per ora innovato*; poichè, finchè la legge sta, nulla viene innovato. Del resto, si sa che possiamo fare innovazioni nelle disposizioni d'una legge senza che ce ne riserviamo la facoltà.

L'onorevole guardasigilli mi diceva che mancano disposizioni a questo proposito. Ora, se mancano, non è il caso di confermarle, poichè non si può confermare che quello che esiste. È dunque necessario conservare il mio emendamento come l'ho proposto.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo come venne emendato ed accettato dal signor guardasigilli:

« Fermo le disposizioni vigenti sull'obbligo di concorrere nelle spese di primo stabilimento e dell'annua pigione dei locali e della provvista dei mobili per collegi ed uffici giudiziari, il Governo del Re è autorizzato ad anticipare in occasione del nuovo ordinamento, per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiederle. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5. È fatta facoltà al Governo del Re di modificare in qualche parte la tabella pubblicata per l'esecuzione della legge organica giudiziaria nelle provincie napoletane. Di questa facoltà potrà usare fino al 1° ottobre 1862. »

« Gli è pure fatta facoltà di dare con decreti reali tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento. »

Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare.

**DE BLASIIIS.** Dopo le considerazioni esposte dalla Commissione nella sua relazione, e dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro guardasigilli intorno alla circoscrizione territoriale dell'ordinamento giudiziario presso le provincie napoletane e dopo la già troppo lunga discussione fatta in questa Camera sullo stesso argomento, io non trovo più ragione di svolgere in tutta la sua ampiezza l'interpellanza che mi proponeva di fare.

Mi dichiaro in buona parte soddisfatto delle cose che l'onorevole ministro ha detto, e specialmente della buona disposizione che egli ha mostrata di profittare della facoltà che con questo articolo gli verrebbe accordata, di modificare in parte la tabella di già pubblicata, e per renderla meglio adatta, non dirò già a soddisfare qualche vanità municipale offesa, ma sebbene ad appagare i giusti bisogni, che da qualche popolazione gli si mostrassero evidentemente, e gli si facessero conoscere mal soddisfatti delle circoscrizioni giudiziarie di già fissate.

Io pertanto mi limiterò a dire poche parole, che prego la Camera a voler avere la pazienza di ascoltare benignamente, quantunque esse si riferiscano ad un caso speciale, il quale ho già avuta la soddisfazione di veder rammentato da altri oratori che mi han preceduto, e riconosciuto dallo stesso onorevole ministro, come quello che più degli altri dimostra evidentemente la necessità di modificare e rettificare in qualche parte la tabella giudiziaria da lui pubblicata. Io voglio intendere del caso che riguarda la città di Chieti; e dichiaro che le cose che io dirò, non i soli interessi di quella nobilissima città dimostrano sconciamente offesi, ma anche gli interessi generali della maggior parte delle popolazioni abruzzesi altamente contrariati dimostrano.

Io ho avuto l'onore di essere incaricato dal Consiglio provinciale di Chieti e da oltre sessanta Consigli municipali delle principali comuni appartenenti alle provincie teramana e chietina, di presentare all'onorevole guardasigilli delle unanimi e concordi petizioni, colle quali vivamente si chiedeva lo stabilimento d'una sezione di Corte d'appello in Chieti. Non si chiedeva già la traslocazione in Chieti della Corte di appello sedente in Aquila, poichè nè io, nè i miei committenti eravamo in alcun modo disposti a recar menomo pregiudizio alla città d'Aquila, nobilissima e patriottica città quanto altra mai, alla quale non vi è Abruzzese che non si senta legato da vincoli di sincera simpatia; ma per giustificare la richiesta di una sezione di Corte d'appello da stabilirsi in Chieti, indipendentemente da quella in Aquila esi-

stente, era troppo facile il dimostrare come Aquila per la sua topografica situazione mal rispondeva al comodo delle popolazioni abruzzesi, ove continuasse ad essere unica sede della magistratura di appello nella regione abruzzese. Infatti la provincia di Chieti è disposta in modo che a partire da qualunque dei comuni che compongono i suoi tre circondari di Vasto, di Lanciano e di Chieti, prima di dirigersi ad Aquila è d'uopo transitare per Chieti, e quando si è in Chieti restano a fare altre cinquanta buone miglia per giungere in Aquila.

È, dico, similmente la provincia di Teramo divisa ne' circondari di Teramo e Penne; quantunque sembri, a chi volga lo sguardo alla carta geografica, in assai intima contiguità con quella d'Aquila, ciò nondimeno ne è divisa dal nucleo più alto e più scabro dell'Appennino, dal grau sasso d'Italia e dalle sue gigantesche appendici; sicchè dalla provincia di Teramo ancora chi voglia recarsi in Aquila, è d'uopo che passi prima per Chieti, e poi faccia altre cinquanta miglia per arrivare alla sua destinazione.

Che più? Lo stesso circondario di Solmona, che pure alla provincia di Aquila si appartiene, è talmente configurato che, per mezzo dell'unica strada rotabile che l'attraversa, chi voglia percorrerlo, quando sarà giunto a Popoli, dovrà fare ancora ventotto miglia di strada per la più parte erta e malagevole per arrivare in Aquila, mentre con ventidue miglia di via piana ed aprica giunge agevolmente a Chieti.

Questa evidentiissima centralità di Chieti, parte dovuta alla natura, parte accresciuta dalla convergenza in quella città di tutte le strade rotabili che attraversano le provincie abruzzesi, facevano sperare a me ed alle popolazioni, che per mio mezzo si erano rivolte a questo ministro di grazia e giustizia, che si sarebbe assai facilmente compresa la necessità di creare in Chieti una sezione di Corte d'appello per soddisfare i giusti desiderii di tanta popolazione. E cresceva la ragionevolezza di tale speranza nel considerare che, essendo in costruzione lungo l'Adriatico una strada ferrata di prim'ordine, la quale sarà una delle arterie principali del commercio italiano, questa strada ben presto, e forse nel corso del prossimo anno, metterà in intima comunicazione con la città di Chieti (dalla quale passa a brevissima distanza) non solo le due nominate provincie di Teramo e di Chieti, che nella loro maggiore lunghezza percorre, ma anche le altre popolose e fiorenti provincie che a dritta ed a manca delle provincie abruzzesi lungo l'Adriatico si distendono; sicchè, con molta economia della finanza e con molta comodità di numerose e ricche popolazioni, Chieti pare destinata ad essere un naturale centro d'affari giudiziari ed a meritare perciò, più per comodità altrui che per proprio interesse, una sezione di Corte di appello. Ma, invece di veder realizzate queste speranze, Chieti ha avuta la sventura di vedersi trattata peggio di qualunque altra città capitale di provincia nel Napolitano; poichè tutte le altre città capitali hanno conservato almeno un tribunale composto di più di un circondario e perciò avente giurisdizione sopra due in trecento mila abitanti per lo meno; solamente Chieti non conserverà che il suo solo circondario con una popolazione che di poco oltrepassa i cento mila. Tutte le altre città capitali di provincia sono state destinate almeno ad essere la residenza del circolo d'assise, che si stabilisce in luogo delle abolite Corti criminali; solamente Chieti non sarà neppur sede del circolo di assise della sua stessa provincia, il quale circolo invece si destina a Lanciano.

Le considerazioni che il ministro ha espresse per giustificare questa destinazione, considerazioni che io non disco-

nosco in massima, sono per l'appunto la maggiore centralità di Lanciano in rapporto alla provincia di Chieti; ma se questa considerazione della centralità di Lanciano nella provincia deve stare contro Chieti, per privare questa città perfino del circolo delle assisie, perchè mai la centralità troppo manifesta di Chieti, relativamente agli Abruzzi, non militerà a favore di questa città per farle accordare la sede di una Corte d'appello?

Invero, le dichiarazioni del ministro hanno addolcita l'asprezza di questi torti che Chieti ha ricevuto dalla pubblicata tabella; poichè l'onorevole ministro non ha esitato a riconoscere che vi sono dei torti a riparare a pro di Chieti, ed ha mostrato espressamente la sua volontà di ripararli nel miglior modo.

Ora, io prego l'onorevole ministro di considerare che questi torti non offendono solo la dignità di una città fiorente, popolosa e nobilissima; ma offendono i materiali interessi di molte classi, e compromettono l'esistenza specialmente di un foro numeroso, di un foro ricco d'uomini distinti, i quali, nello stato in cui Chieti si metterebbe per virtù della tabella, rimarrebbero assolutamente privi d'affari, e per conseguenza di pane, e dovrebbero perciò, o smettere la loro professione, o andar via da Chieti.

Io prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione queste cose che sono gravissime, e non mancheranno di fare impressione sul suo animo ben fatto e sul suo retto giudizio.

Egli ha avuto la bontà di riconoscere che Chieti, per la sua importanza, per la sua posizione topografica, pel beneficio che le arreca la grande ferrovia dell'Adriatico che le passa d'accosto, ha un ridente avvenire, e può nutrire una ben fondata speranza di conseguire in un'epoca non molto lontana una Corte d'appello, che serva di centro giudiziario ad una parte delle popolose e floride contrade che si estendono lungo l'Adriatico.

Io prendo atto di questa sua dichiarazione, e spero ch'egli, che ha voluto ciò predire, metterà tutto l'impegno a far presto verificare la sua predizione a pro di Chieti.

Ma nel tempo stesso io prego, almeno fin tanto che questa Corte d'appello non sarà attuata in Chieti, di mantenere in quella città il circolo delle assisie, se non per altro per conservare nel suo lodevole esercizio quella classe forense che, giusta le previsioni del signor ministro, è destinata a circondare col suo senno e con la sua operosità la nuova Corte d'appello che vedrà presto Chieti nel suo seno.

Spero pertanto che il signor ministro vorrà persistere nelle benevole assicurazioni date anche a questo proposito; e son certo che votando l'articolo 5 che la Commissione ha aggiunto a questa legge, e venendosi così a concedere la facoltà di modificare la tabella già pubblicata, egli saprà usare di tale facoltà nell'interesse non solo delle altre città che hanno presentato o presenteranno dei giusti reclami avverso la tabella di cui si tratta, ma principalmente nell'interesse di Chieti, i cui reclami io ebbi l'onore di esporvi.

**PISANELLI, relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Il ministro ha dichiarato già alla Camera, e lo aveva precedentemente anche dichiarato nel seno della Commissione, che egli non sarebbe stato alieno dall'indurre alcune modificazioni alla tabella, che potevano essere suggerite da condizioni speciali e da ragioni vevoli.

Io credo che la facoltà data al ministro, e che ha un compimento nelle dichiarazioni fatte dal medesimo nel seno della Commissione e della Camera, sia sufficiente per tute-

lare le diverse domande che potessero muoversi e i diversi interessi che i vari deputati potrebbero rappresentare intorno all'articolo 5. Se lasceremo correre la discussione sui reclami particolari, io vedo che qui si aprirebbe il varco ad una disamina lunghissima, e dalla quale non potremo disbrigarci con utilità, perocchè mancano in questo punto tutti i dati necessari per dare giusto giudizio su tali reclami.

I reclami di Chieti sono stati accolti con tanto favore dalla Commissione e dal ministro, che le parole dette da quest'ultimo possono assicurare quella illustre e nobile città che sarà fatto per lei quanto corrisponde a' suoi voti e sia dalla giustizia permesso.

Dico lo stesso, e potrei ripetere le medesime assicurazioni, per quanto riguarda il voto della Commissione, a tutti gli altri che si facessero apportatori di simili reclami. In conseguenza io credo che sia opportuno e invito la Camera a chiudere la discussione intorno a questo punto, ed a commettersi alle dichiarazioni già fatte dal ministro, presso il quale potrà ciascun deputato far valere le ragioni particolari che appoggiano le sue doglianze.

**LACAITA.** Convegno perfettamente coll'onorevole deputato Pisanelli che non sia opportuno entrare in discettazioni speciali, se questa o quell'altra città debba avere una Corte d'appello o un tribunale di circondario, perciocchè si scenderebbe in tali particolari i quali non mi sembra che debbano qui aver luogo.

Io spero però che la Camera mi permetterà di fare brevissime osservazioni sulla tabella nell'interesse generale, senza scendere ad esaminare se questa piuttosto che quell'altra residenza abbia in particolare ad aver preferenza.

La Commissione avendo proposto ed il Ministero aderito alla proposta che facoltà sia data al Governo di modificare la tabella, ed essendosi anche accordato tempo bastevole ad usare di tal facoltà, cioè sino al 1° ottobre, io credo che non sia inopportuno il sottomettere presentemente e nel modo più costituzionale, che io credo un deputato abbia, quelle brevi osservazioni che io sento mio debito di fare sul generale della tabella.

Comincerò dal notare che non ho alcuna osservazione intorno alle Corti d'appello.

Credo che sia stato savio divisamento del ministro guardasigilli di serbare le Corti d'appello nelle stesse loro antiche residenze. Credo che sia stato anche savio divisamento di stabilire una sezione della Corte d'appello a Potenza. Credo che sia stato del pari savio divisamento di fare che gli appelli dal tribunale di Lucera per la Capitanata debbano andare alla Corte in Trani, anzi che a quella in Napoli; imperciocchè non solo la distanza è di molto minore, ma i mezzi di comunicazione sono ancora più facili. Laonde nulla dirò intorno alle Corti d'appello.

**MASSARI.** Domando la parola.

**LACAITA.** Mi limito soltanto ai tribunali di circondario.

Para a me che nel doverne fissare il numero e le sedi due cose debbano aversi specialmente in considerazione: la popolazione di ciascuna provincia, e la sua estensione geografica, le quali, unite insieme, dovrebbero essere di norma. Ora vediamo brevemente se questa regola siasi seguita nell'ordinar la tabella.

Io trovo che la prima per estensione geografica è la provincia di Basilicata, la quale è pur la quinta in ragione di popolazione; questa provincia ha quattro tribunali.

La seconda provincia per estensione, e sesta per popolazione, è Terra d'Otranto. La Basilicata ha 3134 miglia geografiche quadrate di superficie, Terra d'Otranto ne ha 2504.

Sebbene vi sia la considerevole differenza di 630 miglia, nondimeno è noto quale sia la forma di queste due provincie: la Basilicata ha una forma compatta, la quale facilita uno o due centri più facilmente che in Terra d'Otranto, la quale ha una forma molto allungata, cosicchè la distanza da un estremo all'altro della provincia è forse maggiore che in qualunque altra.

Credo che di queste peculiari condizioni geografiche debba aversi ragione non meno che della popolazione nel fissare il numero e le sedi dei tribunali. Or bene, io trovo che a Basilicata si danno quattro tribunali, e due tribunali a Terra d'Otranto.

Non posso non sottomettere all'onorevole guardasigilli che voglia prender questo in seria considerazione.

Continuando, trovo che la seconda provincia del passato regno di Napoli per popolazione è Terra di Lavoro, la quale, dopo la distacazione fattane per erigere la provincia di Benevento, ha tuttora 681709 abitanti, ed è poi la quinta in ordine d'estensione geografica. Ebbene questa provincia non ha che due soli tribunali, mentrechè Basilicata, la quale ha circa 160500 abitanti di meno, ne ha quattro.

Credo dunque che in questa parte sia necessaria una modificazione. Non scendo nei particolari, perchè allora scenderei a questioni di fatto che io intendo lasciare intieramente al giudizio e al discernimento dell'onorevole guardasigilli. Procedo innanzi, e trovo che alla provincia di Principato Citeriore, la quale ha 583317 abitanti, ed è la nona per estensione geografica, si sono dati tre tribunali; dovechè la provincia di Terra di Bari, la quale è la quarta per superficie, ossia è più vasta della provincia di Principato Citeriore, ed ha una popolazione di 574660 abitanti, non ne ha che due. Ora, io domando se, avuta ragione dell'estensione e della popolazione, sia regolare che la provincia di Bari debba avere soltanto due tribunali, mentre ne ha tre la provincia di Salerno. Tanto più che è ben noto come a causa del gran movimento commerciale ed industriale che nella provincia di Terra di Bari esiste, forse più che in qualunque altra delle provincie meridionali, ad eccezione di quella di Napoli, il numero delle cause è molto maggiore che nella provincia di Principato Citeriore.

Si danno due tribunali tanto a Principato Ulteriore, quanto all'Abruzzo Citeriore secondo; sebbene il primo non abbia che circa 1020 miglia quadrate di superficie, ed il secondo ne abbia 1908, e nella popolazione rispettiva vi sia solo la differenza di 55000 abitanti.

Io potrei continuare queste osservazioni per tutte le altre provincie; ma mi limiterò semplicemente ad un'altra osservazione, ed è quella che riguarda la provincia di Capitanata.

Questa provincia, che è la terza per estensione geografica, avendo circa 2230 miglia geografiche di superficie, ha una popolazione di 311754 abitanti. Tuttavolta essa non ha che un sol tribunale, mentre che la provincia di Molise, la quale non ha che circa 1422 miglia quadrate di superficie e 576466 abitanti, ne ha due.

Nella provincia di Capitanata, non erigendosi, secondo la tabella, che un solo tribunale, a Lucera, per recarvisi da Viesi, nell'estrema punta del Gargano, vi sono circa sessanta miglia geografiche, e non solo vi è tal distanza, ma vi è frammezzo la catena del Gargano, la quale non è traversata per intero da buone strade, ed oltre a ciò avendo un'elevazione di circa cinquemila piedi sul livello del mare, per più di tre mesi dell'anno è coperta di neve, e quindi non si può facilmente tragittare.

Credo adunque che sia necessario portare somma e diligente considerazione nel riformare la tabella, e fare attenzione che il nuovo ordinamento sia regolato, avuta ragione non solo del numero degli abitanti, ma anche dell'estensione geografica delle provincie meridionali, delle condizioni particolari in cui si trovano e del maggior numero di affari che potesse da diligenti statistiche rilevarsi in ciascuna provincia. (*Rumori e conversazioni*)

Non scenderò in altri più minuti particolari, cioè quali mandamenti sieno addetti a ciascun tribunale di circondario, imperciocchè andremmo troppo per le lunghe, ed io non intendo abusare della cortese pazienza della Camera. Noterò solo tre fatti, i quali credo sieno sufficienti a chiarire il mio intendimento.

Nell'Abruzzo Ulteriore II i mandamenti di Sulmona e Scanno sono addetti al tribunale di Aquila, dalla quale sono a doppia distanza che da Avezzano.

Parimenti (e finirò con quest'osservazione) nella provincia di Terra di Otranto trovo che vi sono due tribunali, uno a Taranto, e l'altro a Lecce. Trovo addetti al tribunale di Lecce più comuni, i quali ne sono ad una grande distanza; ne nomino or due, Ostuni e Ceglie, che sono ad una distanza da Taranto assai minore che non siano da Lecce.

Sottometto queste osservazioni all'onorevole guardasigilli, e lo prego che voglia aver considerazione e di queste e di altre simili, nel modificare la tabella.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

(*Parecchi deputati si alzano per chiedere la chiusura.*)

**MASSARI.** Chiedo la parola contro la chiusura.

Dal momento che il deputato Lacaita ha potuto fare le sue osservazioni sulla tabella, io non vedo con qual giustizia la Camera precluderebbe la facoltà ad altri deputati di esprimere sullo stesso proposito le loro idee. (*Mormorio*) Se la Camera me lo permette (e se non vuole, io obbedisco), vorrei fare una semplice protesta contro alcune espressioni sfuggite al deputato Lacaita.

**MOSCA.** Intendo soltanto di far osservare al deputato Massari che, non potendo ora la Camera occuparsi intorno la richiesta del deputato Lacaita, questa discussione si prolungherebbe affatto inutilmente. Tutti i suoi suggerimenti sarebbero, a mio giudizio, molto più utilmente indirizzati direttamente al signor ministro, al quale si tratta di dare una facoltà, di cui non si può occupare la Camera.

**LACAITA.** Io credo fermamente, e l'ho dichiarato da principio, che il luogo più regolare e costituzionale per un rappresentante della nazione, nel quale egli abbia a fare osservazioni e dare schiarimenti intorno alla cosa pubblica ad un ministro che siede in quel banco, sia nella Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CENSIMENTO DEL REGNO.

**BOTTERO, relatore.** Ho l'onore di deporre la relazione sopra lo schema di legge sul censimento.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE NELLE PROVINCE SICILIANE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.**

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede, si potrebbe passare alla discussione dell'altro progetto di legge, che è anche all'ordine del giorno, relativo alle provincie siciliane, che ha tanta analogia con questo; così si voterebbero tutti e due insieme. (Sì! sì!)

Né darò lettura:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in esecuzione nelle provincie siciliane l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861 nel tempo che stimerà più opportuno, purché non ecceda il 1° giugno 1862.

« Art. 2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

« Nei casi in cui, a termine di legge, si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogniquale volta intervengano undici votanti.

« Art. 3. È conservata nelle provincie siciliane l'istituzione dei conciliatori comunali, i quali continueranno ad esercitare la giurisdizione loro attribuita dalle leggi vigenti.

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette provincie. »

**MANCINI.** Prima che si passi ai voti, credo di somma utilità invitare il signor ministro ad emettere nel seno della Camera un'ufficiale dichiarazione, la quale preverrà pericolose controversie nelle provincie napolitane.

È certo che al 1° di gennaio prossimo questo progetto di legge difficilmente si troverà esaminato e votato dal Senato e sanzionato dal Re. Dunque pel 1° di gennaio non si troverà rivestito dell'autorità di legge; né quindi il guardasigilli sarebbe ancora abilitato in virtù di un atto legislativo incompiuto ed inefficace a sospendere e ritardare di un sol giorno l'attuazione del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

Ma, a mio avviso, essendo di suprema importanza che non resti improvvidamente paralizzato e sospeso col 1° di gennaio il servizio di tutte le magistrature napolitane, può invocarsi a tale scopo l'alinca dell'articolo 275 della stessa legge del 17 febbraio.

Laonde pregherei il signor guardasigilli a dichiarare se il Governo intende l'articolo 275 del decreto 17 febbraio nel senso che fino a quando non siano le nuove magistrature organizzate e poste in attività nelle provincie anzidette, le attuali non si considerano sciolte, ma continuano nell'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero delle leggi e norme state sino ad ora vigenti.

La Camera agevolmente comprenderà come una simile dichiarazione fatta dal guardasigilli debba avere l'effetto di impedire nei tribunali napolitani gravi perplessità e difformità di sentenze, e non poche perturbazioni di privati interessi.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Credo che l'alinca dell'articolo 275 abbia a ricevere l'interpretazione che fu accennata dall'onorevole Mancini.

Questa dichiarazione poi oggi sarebbe una necessità, e devo anzi dichiarare alla Camera che, prevedendo il caso che questi due progetti non potessero essere tradotti in legge, mi sono premunito presentando alla firma del Re un decreto,

il quale sarà portato domani a cognizione di tutti i tribunali delle provincie napolitane e siciliane, col quale è dichiarato che tutte le magistrature continueranno ad esercitare le loro funzioni sino a tanto che non sia in fatto attuato il nuovo ordinamento.

**MANCINI.** Sono lieto di avere provocato questa dichiarazione del ministro guardasigilli, la quale preverrà i temuti inconvenienti; e, poichè ne vien preso atto dalla Commissione e dalla Camera, ogni incertezza nei tribunali delle provincie napolitane e siciliane rimarrà dissipata.

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di ritornare ai loro stalli, e li avverto di non allontanarsi, perchè siamo appena in numero, e se qualcuno si assenta, renderà impossibile la votazione.

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

**PATERNOSTRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Suppongo che anche nell'articolo 1° di questo schema di legge si dovranno inserire le parole: *il Codice di procedura penale*, come nel precedente disegno di legge, prima delle parole: *l'organico giudiziario*.

**CRISPI.** È quello che io volevo avvertire.

**PATERNOSTRO.** Ho chiesto di parlare per una mozione d'ordine.

Sono d'avviso che la Camera non possa per ora occuparsi della discussione di questo disegno di legge.

Non invoco a sostegno di questa mia osservazione l'ora tarda. Altra serie di considerazioni avrei a sottoporre, ma ne esporrò una sola.

L'onorevole Raeli presentò un emendamento al primo articolo. Ora, quando dee discutersi una legge di molto interesse, una legge di provvedimenti speciali per una provincia, gli emendamenti debbono essere studiati; essi non debbono, non possono votarsi, come si suol dire, a passo di carica. L'ora è tarda; la Camera ha già tenuta una lunga discussione sulle disposizioni del disegno di legge relativo alle provincie napolitane, e quindi non è più in grado di prestare eguale e prolungata attenzione alla discussione a cui or si vorrebbe far luogo, la quale, per l'importanza dell'argomento a trattarsi e per gli emendamenti già proposti, sarà per essere, a quanto sembra, di non pronto scioglimento, salvo la si voglia precipitare.

Signori, mi sottometto al giudizio della Camera; tuttavia la prego di riflettere sull'inconveniente che presenta quest'abitudine di discutere e votare leggi di molta importanza con tale rapidità da non lasciar il debito agio agli oratori di svolgere le loro idee, di fare con ponderatezza le loro proposte.

Lo dirò chiaramente: un oratore che si rispetta non comincia per l'ordinario ad ora tarda un discorso. Bisogna dunque adottare un altro sistema, soprattutto riguardo agli emendamenti. Credo che gli emendamenti debbano presentarsi, stamparsi e distribuirsi due o tre ore prima alla Commissione, onde questa possa dare intorno ai medesimi il suo parere, non che a tutti gli altri componenti la Camera, perchè ognuno di noi possa dare il suo voto con piena conoscenza di causa. Ma invece si presentano all'improvviso gli emendamenti, la Commissione non sa che cosa rispondere; il ministro accetta o non accetta, secondo l'ispirazione del momento; i deputati, in parte coll'intendimento di accelerare, in parte perchè non prestano attenzione, giunti a quel punto della discussione, votano qualche volta quello che non vorrebbero votare.

Signori, io faccio la mozione che piaccia alla Camera di non discutere ora il progetto di legge per l'ordinamento giu-

dizionario nelle provincie siciliane, e che lo rimandi a domani, od a qualche altro giorno.

Prego il signor presidente di mettere ai voti questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Paternostro propone che la discussione di questo progetto di legge sia rinviata a domani...

**RAELI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RAELI.** Siccome è di somma importanza che si passi alla votazione di questa legge per provvedere convenientemente all'ordinamento giudiziario nelle provincie siciliane, e ad una esecuzione del decreto del 17 febbraio 1861 da menomarne gli sconci, io ritiro il mio emendamento per togliere ogni motivo di ritardo. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Raeli ha ritirato il suo emendamento; il deputato Paternostro insiste nella sua proposta?

**PATERNOSTRO.** Mi rimetto alla Camera; se essa crede di discutere immediatamente questo progetto di legge, io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Marsico intende parlare su questa proposta?

**MARSICO.** Io volevo parlare contro la proposta; ma, siccome il deputato Paternostro l'ha ritirata, non insisto.

**PATERNOSTRO.** Avendo il deputato Raeli ritirato il suo emendamento, cessa il motivo principale per cui aveva fatta la mia proposta; epperò, quanto a me, non insisto più per il rinvio della discussione.

**PRESIDENTE.** Dunque continuiamo la discussione.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Ho chiesto di parlare per far riflettere al Ministero ed alla Camera che, essendovi la legge del 30 giugno 1861, la quale stabilisce che il nuovo organico giudiziario debba mettersi in esecuzione il 1° gennaio 1862, ed essendovi il decreto regio del 24 novembre 1861, il quale conferma questa disposizione, è necessario, una volta che non è possibile che al 1° gennaio 1862 sia messo in esecuzione, che sia dichiarato esplicitamente...

**DE FILIPPO, relatore.** Questo si è detto.

**CRISPI.** Si è detto, ed il ministro lo ha pur dichiarato e crede poterne trarre argomento con l'interpretazione dell'articolo 275 della legge sul nuovo ordinamento giudiziario. Ma non basta questo, e penso che volci una dichiarazione speciale.

Nel suddetto articolo è detto che gli attuali tribunali resteranno in esercizio finchè non si riordinino e non agiscano i nuovi; su questo siamo d'accordo. Ma il decreto fatto per la Sicilia il 24 novembre 1861 dichiara l'attuazione dei tribunali al 1° gennaio 1862; ivi il Governo soltanto si riserva di poter stabilire altri tribunali circondariali. Basta leggere il terzo considerando di quel decreto, perchè si veda che l'idea che ho manifestata emerge chiarissima. Ivi è detto: « Volendo, in esecuzione delle succitate leggi, provvedere per l'attuazione del detto organamento, con fissare intanto, e salva la istituzione di nuovi tribunali di circondario, la circoscrizione giudiziaria in quelle provincie, » ecc.

Dunque io credo che non basta la semplice interpretazione dell'enunciato articolo 275; ma credo che sia necessario un decreto speciale, il quale dica che al 1° gennaio 1862 il Codice penale ed il nuovo ordinamento giudiziario non andranno in vigore. Vorrei una dichiarazione speciale; ecco la mia preghiera.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Io non avrei potuto con un decreto reale impedire l'effetto della legge

che fu pubblicata col decreto del 17 febbraio 1861; ma ho potuto bensì con un decreto reale dichiarare che le magistrature attualmente esistenti continueranno nella loro posizione, e quindi nell'applicazione delle leggi che sono ora colà vigenti, perchè l'articolo 275 dell'organico a ciò mi autorizzava.

Siffatta dichiarazione però in questa legge sarebbe fuori di luogo.

**CRISPI.** Mi perdoni, io non diceva di dichiararlo in questa legge, sibbene con apposito decreto regio, nel quale si disponesse che questo ordinamento non andrà in vigore al 1° gennaio 1862.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Questo decreto reale non avrei potuto promuoverlo se non avessi potuto trovarne il fondamento nella legge, e questo fondamento me lo somministrò l'articolo 275.

**CRISPI.** Intanto insisto nella seconda osservazione, cioè di aggiungere dopo le parole: *provincie siciliane*, le seguenti: *il Codice di procedura penale, ecc.*

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Siccome qui è fatta menzione della legge del 30 giugno 1861, così quest'aggiunta non sarebbe assolutamente necessaria; ad ogni modo io non dissento che si faccia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolami ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

**BERTOLAMI.** Perdoni la Camera, ma io non debbo fare un discorso, debbo soltanto dichiarare che non riproduco innanzi alla Camera le osservazioni fatte alla Commissione per una questione d'altronde già oggi decisa nella legge sull'ordinamento giudiziario delle provincie napoletane.

Son lieto da parte mia che il ministro abbia protestato anche dinanzi alla Camera su ciò, di cui lo pregai nella seduta della Commissione, cioè che questa legge dell'ordinamento giudiziario non debba effettuarsi in Sicilia se non dopo stabilita la circoscrizione giudiziaria definitiva, perchè passare da un provvisorio ad un altro provvisorio sarebbe cosa assurda e sommamente dannosa.

Ora, o signori, non altro aggiungerò, se non che io non posso dichiararmi soddisfatto di quella parte del discorso, nella quale il ministro ha accennato che la circoscrizione territoriale essendosi fatta nelle antiche provincie con una certa precipitazione...

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** No! no!

**BERTOLAMI.**... e non avendo poi gli effetti corrisposti a tutte le aspettazioni, egli intenderebbe quasi tirar profitto da quest'esperienza, perchè nella circoscrizione da fare nelle provincie meridionali non s'incorra più nei vizi della troppo ampia circoscrizione passata.

Io credo mio dovere di richiamare l'attenzione della Camera e del ministro su questo, chè, se un'eccezione dovesse farsi per il numero maggiore dei tribunali, quest'eccezione certamente sarebbe dalla giustizia comandata per le provincie meridionali, anzichè per le altre. E ciò per due ragioni evidentissime: una, che i bisogni della giustizia sono maggiori in quelle provincie, per le condizioni morali che sono un retaggio inevitabile del passato; e l'altra, perchè i mezzi di comunicazione nelle provincie meridionali sono tanto affannosi, quanto fortunatamente agevoli in queste.

Quindi, perchè l'amministrazione della giustizia sia eguale, richiedesi un maggior numero di tribunali nelle provincie siciliane.

Se il ministro guardasigilli acconsente in queste mie idee, io mi chiamo fortunatissimo di non dire più oltre.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Il ministro

terrà conto di queste sue osservazioni. Dichiarare fin d'ora che consento pienamente nelle sue idee, questo non lo potrei fare; ma sono affatto disposto a tener conto di queste sue avvertenze.

**BERTOLAMI.** Mi basta, perchè confido nella rettitudine del ministro.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 1.º

« Il Governo del Re è autorizzato a mettere in esecuzione nelle provincie siciliane il Codice di procedura penale e l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861 nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1º giugno 1862.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quante nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

« Nei casi in cui a termine di legge si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogni qual volta intervengano undici votanti. »

**CRISPI.** Io desidererei, che prima delle parole: *undici votanti*, si aggiungesse un *almeno*.

Da quanto risulta dalla relazione, pare che in Sicilia si vogliano istituire due sezioni della Corte di cassazione. Ogni sezione si comporrà di sette votanti; e però nelle due sezioni vi saranno 14 consiglieri, i quali tutti potrebbero intervenire nelle riunioni di tutta la Corte suprema.

Vorrei quindi che dopo la parola: *intervengano*, si aggiungesse: *almeno undici votanti*.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Se sono presenti in maggior numero, debbono intervenire tutti; se poi fossero meno di undici, non potrebbero decidere.

**CRISPI.** Ed è per ciò che propongo doversi dire nell'articolo che i votanti debbono almeno essere *undici*.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta?

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Sì.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

« Nei casi in cui, a termine di legge, si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogni qual volta intervengano almeno undici votanti. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. È conservata nelle provincie siciliane l'istituzione dei conciliatori comunali, i quali continueranno ad esercitare la giurisdizione loro attribuita dalle vigenti leggi. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette provincie. »

(La Camera approva.)

Si passerà alla votazione segreta.

Avverto i signori deputati che è assolutamente necessario che votino secondo l'ordine alfabetico, perchè siamo appena in numero (se pur non manca qualcuno); e quindi è impossibile che, altrimenti facendo, la votazione sia regolare.

(Segue l'appello e lo squittinio.)

Mi rincresce di dover dichiarare che la votazione non è valida, perchè la Camera non è in numero. Si ripeterà domani.

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**

**DE SANCTIS, ministro per la pubblica istruzione.** Ho l'onore di presentare un disegno di legge sull'amministrazione della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto di questa presentazione, e il progetto sarà stampato e distribuito negli uffici. La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1º Rinnovamento della votazione sopra i progetti di legge relativi all'ordinamento giudiziario delle provincie napoletane e siciliane;

2º Discussione del progetto di legge che convalida il regio decreto relativo alla proprietà letteraria nelle provincie napoletane;

3º Svolgimento della proposta di legge del deputato Gallozzi per l'affrancamento dei censi in favore dei luoghi pii e di benefici ecclesiastici nelle provincie napoletane;

4º Seguito della discussione del progetto di legge concernente la tassa di registro;

5º Discussione del progetto di legge che convalida il regio decreto riguardante il censimento generale della popolazione del regno.